

Regione Piemonte

Avviso di postinformazione

Regione Piemonte via Viotti 8 - 10121 Torino,
tel. 011-432.3009 fax 011-432.3612

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs 157/95 s.m.i si rende noto che questa Amministrazione ha proceduto all'affidamento del servizio integrato (pulizia - hosting - presidio permanente - sorveglianza interna notturna armata) presso l'immobile denominato "Palazzo Cavour" e servizio hosting presso il "Museo Regionale di Scienze Naturali". CPV74613000.

2) *Procedura di aggiudicazione:* pubblico incanto ex art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs 157/95 s.m.i.

3) *Criterio di aggiudicazione:* art. 23 comma 1 lett. b), (offerta economicamente più vantaggiosa) D.Lgs citato.

4) *Numero offerte ricevute:* 7.

5) *Aggiudicatario:* A.T.I REAR S.c. a r.l. e TELECONTROL VIGILANZA S.p.A. corrente in Torino - Via P.Belli n. 55.

6) *Importo di aggiudicazione:* Importo a canone triennale: Euro 1.780.650,00 oltre I.V.A.; importo a misura triennale: Euro 426.720,00 oltre I.V.A.; importo complessivo Euro 2.207.370,00 oltre I.V.A.

7) *Data di aggiudicazione:* 11.9.2002.

8) *Data spedizione bando U.P.U.C.E:* 11.1.2002.

9) *Data invio e ricezione presente avviso:* 30.9.2002.

Il Direttore Regionale Patrimonio e Tecnico
Maria Grazia Ferreri

20

Unione Coser Bassa Vercellese - Caresana (Vercelli)

Avviso licitazione per affidamento servizi cimiteriali nei cimiteri dei Comuni di Caresana, Costanzana, Motta De' Conti, Pertengo, Pezzana e Stroppiana

E' indetta licitazione privata per affidamento servizi cimiteriali nei cimiteri dei Comuni di Caresana, Costanzana, Motta De' Conti, Pertengo, Pezzana e Stroppiana.

Il capitolato d'appalto ed il bando di gara sono visibili presso l'Ufficio Tecnico dell'Unione "CoSer Bassa Vercellese" e scaricabili dal sito internet www.unionecoser.it.

Le ditte che fossero interessate ad essere invitate possono fare richiesta entro le ore 12.00 del 28.10.2002, con le modalità richieste dal bando di gara.

Caresana, 19 settembre 2002

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Sigismondo Inglese

21

ANNUNCI LEGALI**ACCORDI DI PROGRAMMA**

Provincia di Cuneo

Accordo di programma tra la Provincia di Cuneo ed il Comune di Alba in materia di edilizia scolastica

In data 3.9.2002 presso la sede della Provincia di Cuneo in C.so Nizza n. 21 presenti:

- per la Provincia di Cuneo il Presidente Prof. Giovanni Quaglia

- per il Comune di Alba il Sindaco pro-tempore Avv. Giuseppe Rossetto

Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 42 del 22.7.2002

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 15.7.2002

Dato che l'accordo di programma è stato approvato in pari data con decreto Presidenziale.

Tutto ciò considerato, tra le parti si è stipulato il seguente accordo di programma, che si pubblica per estratto.

"Accordo di programma tra la Provincia di Cuneo ed il Comune di Alba in materia di edilizia scolastica"

Oggetto dell'accordo

L'accordo di programma ha per oggetto la sistemazione definitiva degli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore del Liceo Artistico e del Liceo Scientifico di Alba in un unico polo individuato nell'edificio "Caserma Govone", sulla base delle premesse di cui al presente documento.

Soggetti partecipanti

- I soggetti partecipanti al presente accordo sono:
- Il Comune di Alba;
- La Provincia di Cuneo, soggetto promotore e attuatore.

Obblighi ed impegni delle parti

5.1 La Città di Alba si impegna:

a) a perfezionare entro e non oltre il 2003 o, in ogni caso, appena la Provincia abbia provveduto a ricollocare in altro fabbricato il Liceo Artistico, la cessione in proprietà alla Provincia del fabbricato sito in loc. Serre, distinto a catasto al Foglio 54, mapp. n. 53 in cui trova attualmente collocazione il Liceo Artistico "Pinot Gallizio", previo trasferimento del fabbricato stesso dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile;

b) a perfezionare entro e non oltre il 2003 l'approvazione di apposita variante urbanistica che consenta la trasformazione dell'area sopraindicata in area con destinazione residenziale e/o a servizi comuni, fatti salvi i tempi necessari per l'esperimento delle eventuali superiori approvazioni regionali;

c) a consentire alla Provincia di alienare il fabbricato sito in Loc. Serre con l'onere di reimpiegare le risorse ricavate nei lavori di ristrutturazione della restante manica della Caserma Govone di Alba, dove dovrà trovare sistemazione il Liceo Artistico, il tutto subordinatamente alla realizzazione degli impegni assunti nel presente accordo dalla Provincia e specificati al successivo punto.

d) ad autorizzare la Provincia all'utilizzo di parte dei locali siti presso il Complesso della Maddalena nella misura strettamente necessaria al funzionamento del Liceo Artistico

e) per il tempo occorrente per il completamento degli interventi presso la Caserma Govone.

5.2 La Provincia di Cuneo si impegna:

a) a procedere, sulla base delle previsioni urbanistiche concordate con l'Amministrazione comunale, entro 180 giorni dalla definizione delle procedure di dismissione in proprietà del bene e di modifica alla destinazione d'uso dei locali, all'avvio delle procedure di alienazione per asta pubblica del fabbricato di che trattasi;

b) ad utilizzare tutto il ricavato della vendita nei lavori di completa ristrutturazione della caserma Govone di Alba, con priorità per la parte ove verrà collocato il Liceo Artistico;

c) a completare gli interventi della Caserma Govone, stimati in complessivi euro 5.164.569,00 con le seguenti modalità:

- entro l'anno 2002: completare i lavori di realizzazione del sottotetto della prima manica della Caserma Govone, per consentire il trasferimento di sei classi del Liceo Scientifico attualmente sistemate nel complesso della Maddalena Tale intervento viene stimato in circa Euro 516.456,90 previsti al cap 8610000 del bilancio 2002;

- entro l'anno 2004: completare gli interventi della manica della Caserma Govone destinata al Liceo Scientifico stimati in complessivi Euro 1.549.370,70 da finanziare nei seguenti

termini: per Euro 774685,35 entro l'anno 2003

per Euro 774685,35 entro l'anno 2004

- entro l'anno 2006: completare i lavori di consolidamento e ristrutturazione della manica che dovrà ospitare il Liceo Artistico stimati in complessivi Euro 3.098.741,40 così suddivisi:

per Euro 1.549.370,70 entro l'anno 2004. (Somma presunta derivante dall'introito della vendita del fabbricato sito in Loc. Serre)

per Euro 774.685,35 entro l'anno 2005

per Euro 774.685,35 entro l'anno 2006

d) a completare tutte le opere di ristrutturazione di che trattasi entro e non oltre il 2006.

e) a trasferire entro lo stesso anno 2006 tutte le classi del Liceo Artistico nella realizzanda manica della Caserma Govone per consentire all'Amministrazione comunale di Alba di tornare in pieno possesso dei locali del Palazzo della Maddalena

f) a restituire al Comune di Alba il fabbricato sito in Loc. Serre ovvero il ricavato della vendita del medesimo qualora, per qualsiasi ragione, non provvedesse all'esecuzione dei lavori di consolidamento e ristrutturazione della manica della Caserma Govone che dovrà ospitare il Liceo Artistico.

g) ad integrare gli anzidetti stanziamenti ove il costo delle opere dovesse, a seguito della redazione dei relativi progetti, risultare di importo superiore

h) a nulla pretendere dal Comune di Alba, qualora il ricavato della vendita del fabbricato sito in Loc. Serre dovesse risultare inferiore all'importo presunto di Euro 1.549.370,70

Cuneo, 12 settembre 2002

Il Dirigente Settore Patrimonio
della Provincia di Cuneo
Lucio Riba

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio V.I.A.

Coltivazione gneiss in cava "Navosso" in Comune di Crevoladossola (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura VIA ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40

In data 28/8/2002 i Soci Amministratori Giozza Alberto, Dresco Angelo, Degiuli Egidio della Ditta Navosso S.n.c. con sede in Crevoladossola (VB) Frazione Pontemaglio, 29, hanno depositato presso l'Ufficio di deposito del Servizio VIA della Provincia del V.C.O., Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria, n. 25 - 28924 Verbania - ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 40/98, copia degli elaborati relativi al progetto "coltivazione di gneiss in cava "Navosso" localizzata in Comune di Crevoladossola (VB)", allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A., presentata alla Provincia del V.C.O., al n. 55 del registro dei progetti depositati, ai sensi dell'art. 10, c. 1, della L.R. 40/98.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90 il Responsabile del Servizio V.I.A. è l'Ing. Claudio Giannoni Tel. 0323/4950252.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio V.I.A.
Claudio Giannoni

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. n. 27/94 - Procedimento: Richiesta di nulla osta per attraversamento aereo del corso d'acqua pubblica denominato Rio Grione nei Comuni di Bra e Cavallermaggiore con linea elettrica bt a 380/220 V

Data di avvio: 11 settembre 2002

N. protocollo dell'istanza: 39315

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Girauco

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Girauco

Regione Piemonte - Direzione Commercio e Artigianato
- Settore Programmazione e Interventi sui Settori Commerciali

Istanza di costruzione centro commerciale di genere non alimentare nel Comune di Trecate (NO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 10.9.2002 la Società Geomark S.r.l. con sede a Torino, in Corso Regina Margherita n. 99, su incarico e per conto della Società Addamarket S.r.l. con sede legale in Bresso (MI), Via Clerici n. 342, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di costruzione di un "Centro commerciale di genere non alimentare" in Strada regionale n. 11/corso Italia nel Comune di Trecate (NO), allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 16263 in data 10.9.2002) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 (12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è l'arch. Patrizia Vernoni - Tel. 011.432.3512.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Settore
Patrizia Vernoni

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto di S.P. n. 214 di Sauze d'Oulx - Variante in località San Marco del Comune di Oulx. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994

In data 20.08.2002, con nota prot. n. 8186/26, integrata dalla successiva nota prot. n. 8321 del 26.08.2002, la Direzione Regionale Trasporti, situata in Piazza Nizza 44, Torino ha ricevuto da parte della Provincia di Torino, con sede legale in Torino, C.so G. Lanza 75, copia degli elaborati relativi al progetto di S.P. n. 214 di Sauze d'Oulx - Variante in località San Marco del Comune di Oulx, allegati alla domanda di attivazione della C.d.S. preliminare ai sensi dell'art. 9 della L. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001.

Il progetto è già stato sottoposto alla fase di verifica per la compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 40/98 presso il Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Torino, competente in materia.

Data di avvio del procedimento: 26.08.2002

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, Piazza Nizza 44, Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 11.00).

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, dovranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente assegnato in posizione di staff intermedio alla Direzione Trasporti (tel. 011/4324196); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'arch. Riccardo Lorizzo, funzionario del Settore Viabilità ed Impianti Fissi (tel. 011/4324232).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Tommaso Turinetti

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Cerreto Castello (Biella)

Deliberazione C.C. n. 31 del 2.9.2002 - Modifica art. 85 del nuovo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 15 del 20.5.2002

All'art. 85 (Atti gestionali) al 2° comma viene cancellato il punto "b". Pertanto il suddetto secondo comma sarà così strutturato:

"2. Detti atti devono essere corredati dai pareri e dal visto di regolarità contabile qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata".

Comune di Costanzana (Vercelli)

Statuto comunale. (Approvato con deliberazioni consiliari n. 21 del 24.11.2001 e n. 12 del 29.06.2002)

INDICE

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Funzioni proprie

Art. 4 Funzioni delegate

Art. 5 Territorio e sede comunale

Art. 6 Albo Pretorio

Art. 7 Stemma e gonfalone

Art. 8 Legale rappresentanza

Art. 9 Pari opportunità

Titolo II

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 10 Organi

Art. 11 Il Consiglio comunale

Art. 12 Competenze ed attribuzioni

Art. 13 Attività del Consiglio Comunale

Art. 14 Consiglieri

Art. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 16 Consiglieri Comunali

Art. 17 La Giunta Comunale

Art. 18 Nomina, revoca e dimissioni degli Assessori

Art. 19 Funzionamento della Giunta Comunale

Art. 20 Competenze

Art. 21 Deliberazioni degli Organi Collegiali

Art. 22 Il Sindaco

Art. 23 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.

Art. 24 Il Vicesindaco

Art. 25 Deleghe ed incarichi conferiti dal Sindaco

Art. 26 Mozione di sfiducia

Art. 27 Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Titolo III

UFFICI E PERSONALE

Art. 28 Struttura

Art. 29 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 30 Il Segretario Comunale

Art. 31 Attribuzioni

Art. 32 Il Vicesegretario

Art. 33 Il Direttore generale

Art. 34 Funzioni del direttore generale

Art. 35 I Responsabili degli uffici e dei servizi

Titolo IV

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 36 Forme di gestione

Art. 37 Gestione in economia

Art. 38 Azienda speciale

Art. 39 Istituzione

Art. 40 Il Consiglio di Amministrazione

Art. 41 Il Presidente

Art. 42 Il Direttore

Art. 43 Nomina e Revoca

Art. 44 Società a prevalente capitale locale

Art. 45 Controllo e vigilanza degli Enti

Titolo V

CONTROLLO INTERNO E FINANZA COMUNALE

Art. 46 Principi e criteri

Art. 47 Revisore del Conto

Art. 48 Controllo di gestione

Art. 49 Ordinamento finanziario

Titolo VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 50 Principi generali

Art. 51 Convenzioni

Art. 52 Consorzi

Art. 53 Unione di Comuni

Art. 54 Accordi di programma

Titolo VII

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55 Partecipazione

Art. 56 Istanze

Art. 57 Petizioni

Art. 58 Proposte

Art. 59 Referendum

Art. 60 Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 61 Diritto d'accesso

Art. 62 Diritto d'informazione

Titolo VIII

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 63 Associazionismo

Art. 64 Volontariato

Titolo IX

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Art. 65 Mancata approvazione del bilancio nei termini. Commissariamento.

Titolo X

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66 Statuto

Art. 67 Regolamenti

Art. 68 Norme transitorie e finali

TITOLO I
PRINCIPI GENERALIArt. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Costanzana e' Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nell'ambito della normativa statale e regionale.

Art. 2
Finalità'

1. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e della cooperazione.

Art. 3
Funzioni proprie

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:

a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

b) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione;

b) coopera con altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con leggi regionali;

c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;

d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti Locali, secondo la normativa regionale;

e) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con legge regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.

Art. 4
Funzioni delegate

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità e' attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega all'esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con regolamento comunale.

Art. 5

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 20,607 ed è confinante con i Comuni di Asigliano Vercellese, Balzola, Desana, Morano sul Po, Pertengo, Rive Vercellese, Tricerro e Trino.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo, Corso G. Garibaldi n. 52.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 6

Albo pretorio e notificazioni atti

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico, o anche in altro luogo pubblico idoneo, apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

3. L'affissione degli atti di cui al primo comma viene effettuata avvalendosi di un dipendente comunale, e, su attestazione di quest'ultimo, il Segretario Comunale o l'eventuale Responsabile di Servizio, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Il servizio di notificazione atti viene svolto in forma diretta, attraverso l'individuazione di apposito dipendente, e/o in una delle forme associative previste dalla legge.

5. L'individuazione del dipendente da adibire al servizio di pubblicazione ed a quello di notificazione, e' rimessa al Segretario Comunale o al Direttore Generale, qualora nominato.

Art. 7

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Costanzana e con uno stemma da individuarsi con deliberazione del Consiglio Comunale sulla base di ricerche storiche da condursi, se ed in quanto possibile, avvalendosi della consulenza dell'Ufficio Araldico Nazionale.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia scelta ed approvata con le modalità e nei modi stabiliti al comma precedente.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati dal Sindaco.

Art. 8

Legale rappresentanza

1. La rappresentanza legale del Comune e' assegnata al Sindaco.

2. In materia contrattuale, compresi gli atti di alienazione o acquisti immobiliari, tale rappresentanza e' attribuita dal Sindaco a uno o piu' Responsabili di Servizio.

3. La rappresentanza in giudizio, se non esercitata direttamente dal Sindaco, può, da quest'ultimo, essere attribuita:

a) al Responsabile del Servizio Tributario, nelle vertenze in materia tributaria;

b) al Segretario Comunale, per ogni altra materia.

4. Nelle cerimonie, nelle manifestazioni ed in ogni altra occasione diversa da quanto riportato ai precedenti commi 2 e 3, la rappresentanza del Comune e' riservata esclusivamente al Sindaco o ad un suo delegato.

Art. 9
Pari opportunita'

1. Il Comune, nella sua azione, non discrimina la partecipazione alle proprie attivita' in ragione del sesso di appartenenza, garantendo che uomo e donna godano delle stesse opportunita', tranne i casi in cui sia determinante la struttura fisica o altri aspetti di natura fisiologica.

2. In ordine alla presenza di entrambi i sessi negli organi comunali, di norma, sia nella composizione delle liste per le elezioni del Consiglio Comunale, sia nella composizione della Giunta Comunale, o altri organi collegiali anche a carattere consultivo, deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi.

3. Nel caso in cui cio' costituisse motivo paralizzante, e' consentita la composizione con rappresentanti di un unico sesso, previa esposizione delle motivazioni circa le difficolta' riscontrate, da rendere da parte di chi e' deputato alla formazione o alla nomina.

4. Si afferma comunque il principio, ed a cio' questo Comune si ispira, che la maggior discriminazione tra i sessi e' rappresentata dalla presenza di norme garantiste, che di fatto ne sottolineano la differenza, anziche' un naturale piano paritetico, nell'ambito del quale ogni scelta e' ispirata da dati e qualita' personali completamente avulsi dall'appartenenza ad uno dei sessi.

TITOLO II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 10
Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Art. 11
Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunita' ed e' organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformita' alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La durata in carica del Consiglio e' stabilita dalla legge.

4. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il Consiglio Comunale e' presieduto dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco o altro Assessore individuato secondo il senso di anzianità previsto dall'art. 24, comma 2, del presente statuto, sempre che questi non siano membri esterni. Laddove ciò dovesse verificarsi la presidenza verrà assunta dal Consigliere piu' anziano di eta' presente alla seduta. Nel caso di piu' Consiglieri di pari eta', si procederà mediante estrazione a sorte tra gli stessi.

Art. 12
Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potesta' e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalita' ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicita', trasparenza e legalita' ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialita'.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalita' da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio della solidarieta' sociale.

Art. 13
Attività del Consiglio Comunale

1. L'attivita' del Consiglio si svolge in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, le cui norme devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attivita' e sulle iniziative delle Comune e degli Enti da questi dipendenti.

2. Il Consiglio Comunale puo' istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti o speciali, le cui caratteristiche e funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente.

3. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, permanenti e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite.

4. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, convoca il Consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il Consiglio Comunale, con periodicita' stabilita dal regolamento di contabilita' dell'Ente e, comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

7. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 14
Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunita' alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

5. Sono motivi giustificativi dell'assenza di un Consigliere Comunale da una seduta consiliare, problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia.

6. I Consiglieri devono presentare per iscritto al protocollo del Comune la causa dell'assenza per essere giustificati.

7. Il Sindaco, qualora ravvisi i presupposti per procedere alla dichiarazione di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al Consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio può deliberare in ordine alla decadenza del Consigliere.

Art. 15

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento comunale sull'accesso.

3. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano. Le relative modalità sono disciplinate dal regolamento di cui al precedente comma 1.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art. 16

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, i quali nominano nel proprio seno un Capogruppo, secondo quanto previsto nel regolamento

sul funzionamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco.

Art. 17

La Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori, tra cui uno da individuarsi come Vicesindaco.

2. Possono essere nominati Assessori sia Consiglieri Comunali che cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè in possesso, questi ultimi, dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. La carica di Assessore è compatibile con quella di Consigliere Comunale.

4. Non possono far parte della Giunta Assessori che, contemporaneamente, siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti ed affini fino al 2° grado, nonché il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

5. Le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti sono esaminati dalla Giunta all'atto dell'insediamento.

Art. 18

Nomina, revoca e dimissioni degli Assessori

1. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o da quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni.

2. La nomina operata dal Sindaco è comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. L'atto di nomina della Giunta è notificato agli interessati i quali lo controfirmano per accettazione.

4. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, compreso il Vicesindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

5. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

6. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

7. Il sostituito dei dimissionari è effettuata dal Sindaco ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Art. 19

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione ed ogni altro aspetto del suo funzionamento sono stabiliti con atto proprio della Giunta.

3. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle de-

leghe di cui all'art. 25 del presente statuto. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non e' computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 20 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che, ai sensi della legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore generale, qualora nominato, e dei Responsabili degli uffici e servizi comunali.

3. La Giunta nello svolgimento della propria attività si uniforma al principio della collegialità. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti dei lavori pubblici;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) fissa e modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) delibera l'erogazione dei contributi, ferma restando la possibilità di delegare tale funzione ai Responsabili di Servizio;
- g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- h) si esprime in ordine alla nomina ed alla revoca del Direttore generale e sul conferimento delle relative funzioni al Segretario Comunale;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata e ne autorizza la sottoscrizione;
- n) decide, quale ultima istanza, in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- o) determina, su proposta del nucleo di valutazione, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
- p) approva il piano esecutivo di gestione;
- q) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;

r) affida gli incarichi professionali, ferma restando la possibilità di delegare tale funzione ai Responsabili di Servizio;

s) delibera in materia di toponomastica stradale;

t) nomina le commissioni di gara, di concorso, consultive e tecniche previste dalla legge o dai regolamenti interni all'Ente.

Art. 21 Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. Il Consiglio Comunale in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno rispetto alla prima, delibera validamente purché intervengano alla seduta almeno un terzo dei membri assegnati al Consiglio, senza computare a tale fine il Sindaco.

2. Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni i componenti l'Organo che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I componenti che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

5. Nel caso di parità di voti, eventualmente controprovabile per escludere che vi sia stata una votazione confusa o perplessa, la proposta di deliberazione oggetto di votazione si ritiene come non approvata. In tal caso, si fa luogo alla reinscrizione della proposta di deliberazione all'ordine del giorno di altra seduta, con la conseguente nuova discussione e nuova votazione della stessa.

6. Le sedute del Consiglio e delle sue eventuali Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

7. Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico. Alle stesse possono partecipare i Responsabili di Servizio per fornire informazioni o effettuare relazioni.

8. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.

9. I verbali delle sedute sia di Consiglio che di Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

10. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta.

11. Ogni Consigliere o Assessore ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 22
Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

3. Nomina e impartisce direttive al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se nominato.

4. Nomina e impartisce direttive ai Responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

5. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Inoltre ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Il Sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

8. Il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; inoltre, allo stesso competono le funzioni assegnategli dal presente statuto e dai regolamenti quale organo di amministrazione e di vigilanza, nonché i poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23
Attribuzioni del Sindaco
dei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccia-

no l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'Ente è tenuto a rimborsare le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Art. 24
Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che viene nominato dal Sindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

2. Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano, risultando l'anzianità degli Assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

3. Il Vicesindaco o, in sua assenza altro Assessore in ordine di anzianità, provvedono alla sostituzione del Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale solo nel caso in cui gli stessi siano membri di tale Organo. In caso contrario, per l'individuazione del Presidente si procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del presente statuto.

Art. 25
Deleghe ed incarichi conferiti dal Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nelle delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L'atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

9. Le deleghe conferite, come le eventuali revoche o modiche, sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile e trasmesse al Prefetto.

10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

12. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 26

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. La mozione va presentata al Segretario Comunale affinché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.

Art. 27

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. È fatto, altresì, divieto, ai medesimi soggetti di cui al primo comma, di effettuare a favore del Comune donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

4. Tutti gli amministratori hanno, altresì, l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, ovvero del coniuge, di loro parenti od affini fino al 4° grado.

5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.

6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste, inoltre, nei confronti del Direttore generale, qualora nominato, e dei Responsabili di Servizio in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi e sugli atti di gestione di propria competenza.

7. Il Segretario Comunale, infine, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni che coinvolgano i suoi interessi, ovvero del coniuge o di suoi parenti

od affini entro il 4° grado; in tali casi le relative funzioni sono svolte da un componente dell'organo collegiale designato dal Presidente.

TITOLO III UFFICI E PERSONALE

Art. 28

Struttura

1. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se ed in quanto nominato, e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta Comunale approva il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 29

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

1. Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, redatto in applicazione delle disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.

2. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 30

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

3. Il Consiglio Comunale può approvare convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario Comunale.

Art. 31

Attribuzioni

1. Il Segretario Comunale è un funzionario pubblico svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità ammi-

nistrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia provveduto a nominare il Direttore Generale.

3. Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco, purché inerenti la propria professionalità e previa consultazione.

Art. 32

Il Vicesegretario

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo tra gli impiegati che hanno gli stessi requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale. Tale figura potrà essere individuata anche a livello associativo.

2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 33

Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, previa delibera della Giunta Comunale.

Art. 34

Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

4. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Esercita, poi, ogni altra funzione demandatagli dalla legge o dai regolamenti interni all'Ente.

Art. 35

I Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai Responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente.

2. Sono, altresì, attribuiti ai Responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali quelli elencati all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. La copertura dei posti di Responsabile di servizio, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o privato, così come disciplinato nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 36

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di Consorzio o di Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di Istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero Consorzio.

5. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia, sono disciplinati da appositi regolamenti. La gestione in economia viene scelta, di norma, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- modesta dimensione qualitativa e quantitativa del servizio;
- inopportunità tecnica ed economica del ricorso ad altre forme di gestione consentite dalla legge.

Art. 38
Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costituitivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

Art. 39
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

6. Nella disciplina dell'Istituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.

Art. 40
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 41
Il Presidente

1. Il Presidente dell'Istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 42
Il Direttore

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Sindaco tra coloro che abbiano specifica preparazione professionale. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 43
Nomina e revoca

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 44
Società

1. Il Comune, in relazione alla natura del servizio da erogare, può costituire società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Nella costituzione di dette società dovrà essere valutata la possibilità della partecipazione di società cooperative e imprese senza fini di speculazione privata.

3. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

4. Il Comune, per l'erogazione di servizi, può altresì costituire società per azioni miste con la partecipazione della proprietà pubblica non maggioritaria, disciplinate con apposito regolamento.

Art. 45
Controllo e vigilanza degli enti

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli Enti in questione.

2. La Giunta Comunale, cui spetta la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti da tali Enti.

3. Il Revisore dei Conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO E FINANZA COMUNALE

Art. 46
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una

lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 47 Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 48 Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Art. 49 Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27.07.2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'Organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 50 Principi generali

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e nell'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.

2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinate, attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri Comuni.

Art. 51 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite Convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri Enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.

2. Le Convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le Convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 52 Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può costituire Consorzi secondo le norme previste per le Aziende Speciali.

2. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane e quelle collinari, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti e la trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del Consorzio che deve di-

sciplinare, in conformità alla convenzione stessa, l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

6. Ai Consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e a quelli creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le Aziende Speciali. Agli altri Consorzi si applicano le norme dettate per gli Enti Locali.

Art. 53 Unione di Comuni

1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali dell'area territoriale di cui è parte, il Comune si fa promotore di iniziative tese all'Unione con uno o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. Le Unioni di Comuni sono Enti Locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, ed in particolare le norme in materia di composizione degli organi dei comuni stessi. Il numero dei componenti degli organi non può eccedere i limiti previsti per gli organi dei Comuni aventi una popolazione pari a quella complessiva dell'Unione. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

4. Con la costituzione dell'Unione, alla stessa viene trasferita ogni competenza in ordine alle materie ad essa statutariamente ascritte, delle quali il Comune, con i relativi organi decisionali, viene completamente spogliato.

Art. 54 Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e delle Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sulla opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni previste dalla legge.

TITOLO VII FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55 Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere formazioni associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Il Consiglio Comunale può approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità organizzative e le funzioni delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art. 56 Istanze

1. Chiunque, singolo e associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine stabilito dall'apposito Regolamento comunale e comunque entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione al protocollo dell'istanza stessa.

Art. 57 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione, in forma collettiva, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna in esame all'ufficio competente, il quale procede all'istruttoria e propone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o propone l'archiviazione qualora ritenga che la richiesta contenuta nella petizione non possa essere accolta.

Art. 58 Proposte

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di elettori del Comune pari ad almeno il 20% della popolazione legale del Comune stesso, risultante dall'ultimo censimento e con arrotondamento all'unità per eccesso.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) bilancio e contabilità finanziaria;
- e) espropriazione per pubblica utilità ;
- f) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.

5. La sottoscrizione della proposta deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.

6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 59
Referendum

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge e disciplinato dal presente Statuto e da apposito Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo comma 4, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché, gli organi, ai quali compete decidere, assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

3. I referendum sono indetti, inoltre, su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da un numero di elettori pari ad almeno il 20% della popolazione legale risultante dall'ultimo censimento e con arrotondamento all'unità per eccesso. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone l'indizione del referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio;
- b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune;
- e) bilancio comunale;
- f) espropriazione per pubblica utilità.

5. I referendum devono tenersi entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di indizione e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L'esito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni per i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art. 60
Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale sul diritto all'accesso e sul procedimento amministrativo.

Art. 61
Diritto d'accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 62
Diritto d'informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

TITOLO VIII
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 63
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. A tale fine il Comune:

a) sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, e l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione, quali la messa a disposizione di strutture, beni o servizi in modo anche gratuito;

b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi eventualmente istituiti;

c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, culturali, sportive, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;

d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Art. 64
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista su bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell'apposito albo regionale.

4. Il Comune può erogare alle associazioni di volontariato contributi economici o in natura secondo quanto previsto nel precedente art. 63, comma 2, lett. a).

TITOLO IX
MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Art. 65
Mancata approvazione del bilancio nei termini.
Commissariamento.

1. Qualora nei termini fissati dal D.lgs n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2. Il Segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del D.lgs n. 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispose d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma

amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D.lgs n. 267/2000.

TITOLO X
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa, da parte di un numero di elettori pari ad almeno il 20% della popolazione legale risultante all'ultimo censimento con arrotondamento all'unità per eccesso, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 67
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5. I regolamenti comunali, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore dalla data di esecutività delle relative deliberazioni di approvazione o da quella con queste ultime eventualmente fissata.

Art. 68
Norme transitorie e finali

1. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto

è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio, lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

Comune di Stroppiana (Vercelli)

Statuto comunale (Approvato con deliberazioni consiliari n. 17 del 27.11.2001 e n. 17 del 03.06.2002)

INDICE

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali

Art. 2 Finalità

Art. 3 Funzioni proprie

Art. 4 Funzioni delegate

Art. 5 Territorio e sede comunale

Art. 6 Albo Pretorio

Art. 7 Stemma e gonfalone

Art. 8 Legale rappresentanza

Art. 9 Pari opportunità'

Titolo II

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 10 Organi

Art. 11 Il Consiglio comunale

Art. 12 Competenze ed attribuzioni

Art. 13 Attività del Consiglio Comunale

Art. 14 Consiglieri

Art. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 16 Consiglieri Comunali

Art. 17 La Giunta Comunale

Art. 18 Nomina, revoca e dimissioni degli Assessori

Art. 19 Funzionamento della Giunta Comunale

Art. 20 Competenze

Art. 21 Deliberazioni degli Organi Collegiali

Art. 22 Il Sindaco

Art. 23 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale.

Art. 24 Il Vicesindaco

Art. 25 Deleghe ed incarichi conferiti dal Sindaco

Art. 26 Mozione di sfiducia

Art. 27 Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Titolo III

UFFICI E PERSONALE

Art. 28 Struttura

Art. 29 Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 30 Il Segretario Comunale

Art. 31 Attribuzioni

Art. 32 Il Vicesegretario

Art. 33 Il Direttore generale

Art. 34 Funzioni del direttore generale

Art. 35 I Responsabili degli uffici e dei servizi

Titolo IV

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 36 Forme di gestione

Art. 37 Gestione in economia

Art. 38 Azienda speciale

Art. 39 Istituzione

Art. 40 Il Consiglio di Amministrazione

Art. 41 Il Presidente

Art. 42 Il Direttore

Art. 43 Nomina e Revoca

Art. 44 Società a prevalente capitale locale

Art. 45 Controllo e vigilanza degli Enti

Titolo V

CONTROLLO INTERNO E FINANZA COMUNALE

Art. 46 Principi e criteri

Art. 47 Revisore del Conto

Art. 48 Controllo di gestione

Art. 49 Ordinamento finanziario

Titolo VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 50 Principi generali

Art. 51 Convenzioni

Art. 52 Consorzi

Art. 53 Unione di Comuni

Art. 54 Accordi di programma

Titolo VII

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55 Partecipazione

Art. 56 Istanze

Art. 57 Petizioni

Art. 58 Proposte

Art. 59 Referendum

Art. 60 Interventi nel procedimento amministrativo

Art. 61 Diritto d'accesso

Art. 62 Diritto d'informazione

Titolo VIII

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 63 Associazionismo

Art. 64 Volontariato

Titolo IX

MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Art. 65 Mancata approvazione del bilancio nei termini. Commissariamento.

Titolo X

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66 Statuto

Art. 67 Regolamenti

Art. 68 Norme transitorie e finali

TITOLO I
PRINCIPI GENERALIArt. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Stroppiana e' Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto nell'ambito della normativa statale e regionale.

Art. 2
Finalità'

1. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di governo ed amministrative.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali, del volontariato e della cooperazione.

Art. 3
Funzioni proprie

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare esso provvede:

a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

b) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione;

b) coopera con altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con leggi regionali;

c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;

d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri Enti Locali, secondo la normativa regionale;

e) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con legge regionale, nella formazione ed attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.

Art. 4
Funzioni delegate

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità e' attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega all'esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con regolamento comunale.

Art. 5
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per kmq. 18,13 e confina con quello dei Comuni di Asigliano

Vercellese, Caresana, Pertengo, Rive e Villanova Monferrato.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo, Piazza Libertà n. 9.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio e la Giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 6
Albo pretorio e notificazioni atti

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico, o anche in altro luogo pubblico idoneo, apposito spazio da destinare ad Albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

3. L'affissione degli atti di cui al primo comma viene effettuata avvalendosi di un dipendente comunale, e, su attestazione di quest'ultimo, il Segretario Comunale o l'eventuale Responsabile di Servizio, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Il servizio di notificazione atti viene svolto in forma diretta, attraverso l'individuazione di apposito dipendente, e/o in una delle forme associative previste dalla legge.

5. L'individuazione del dipendente da adibire al servizio di pubblicazione ed a quello di notificazione, e' rimessa al Segretario Comunale o al Direttore Generale, qualora nominato.

Art. 7
Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Stroppiana e con uno stemma da individuarsi con deliberazione del Consiglio Comunale sulla base di ricerche storiche da condursi, se ed in quanto possibile, avvalendosi della consulenza dell'Ufficio Araldico Nazionale.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone comunale nella foggia scelta ed approvata con le modalità e nei modi stabiliti al comma precedente.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati dal Sindaco.

Art. 8
Legale rappresentanza

1. La rappresentanza legale del Comune e' assegnata al Sindaco.

2. In materia contrattuale, compresi gli atti di alienazione o acquisti immobiliari, tale rappresentanza e' attribuita dal Sindaco a uno o piu' Responsabili di Servizio.

3. La rappresentanza in giudizio, se non esercitata direttamente dal Sindaco, può, da quest'ultimo, essere attribuita:

a) al Responsabile del Servizio Tributario, nelle vertenze in materia tributaria;

b) al Segretario Comunale, per ogni altra materia.

4. Nelle cerimonie, nelle manifestazioni ed in ogni altra occasione diversa da quanto riportato ai precedenti commi 2 e 3, la rappresentanza del Co-

mune e' riservata esclusivamente al Sindaco o ad un suo delegato.

Art. 9 Pari opportunita'

1. Il Comune, nella sua azione, non discrimina la partecipazione alle proprie attivita' in ragione del sesso di appartenenza, garantendo che uomo e donna godano delle stesse opportunita', tranne i casi in cui sia determinante la struttura fisica o altri aspetti di natura fisiologica.

2. In ordine alla presenza di entrambi i sessi negli organi comunali, di norma, sia nella composizione delle liste per le elezioni del Consiglio Comunale, sia nella composizione della Giunta Comunale, o altri organi collegiali anche a carattere consultivo, deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi.

3. Nel caso in cui cio' costituisse motivo paralizzante, e' consentita la composizione con rappresentanti di un unico sesso, previa esposizione delle motivazioni circa le difficolta' riscontrate, da rendere da parte di chi e' deputato alla formazione o alla nomina.

4. Si afferma comunque il principio, ed a cio' questo Comune si ispira, che la maggior discriminazione tra i sessi e' rappresentata dalla presenza di norme garantiste, che di fatto ne sottolineano la differenza, anziche' un naturale piano paritetico, nell'ambito del quale ogni scelta e' ispirata da dati e qualita' personali completamente avulsi dall'appartenenza ad uno dei sessi.

TITOLO II ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 10 Organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale.

Art. 11 Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunita' ed e' organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformita' alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

4. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo il decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il Consiglio Comunale e' presieduto dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco o altro Assessore individuato secondo il senso di anzianità previsto dall'art. 24, comma 2, del presente statuto, sempre che questi non siano membri esterni. Laddove ciò dovesse verificarsi la presidenza verrà assunta dal Consigliere piu' anziano di eta' presente alla seduta. Nel caso di piu' Consiglieri di pari età, si procederà mediante estrazione a sorte tra gli stessi.

Art. 12 Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle mo-

dalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.

Art. 13 Attività del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio si svolge in osservanza di quanto disposto dal Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, le cui norme devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative delle Comuni e degli Enti da questi dipendenti.

2. Il Consiglio Comunale può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti o speciali, le cui caratteristiche e funzionamento sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente.

3. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, permanenti e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite.

4. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il Sindaco, sentita la Giunta, convoca il Consiglio stesso per presentare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Il Consiglio Comunale, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente e, comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

7. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 14 Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immedi-

atamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio nel caso di cessazione della carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

5. Sono motivi giustificativi dell'assenza di un Consigliere Comunale da una seduta consiliare, problemi di lavoro, di salute e/o di famiglia.

6. I Consiglieri devono presentare per iscritto al protocollo del Comune la causa dell'assenza per essere giustificati.

7. Il Sindaco, qualora ravvisi i presupposti per procedere alla dichiarazione di decadenza, provvede, con comunicazione scritta, a trasmettere al Consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella stessa comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio può deliberare in ordine alla decadenza del Consigliere.

Art. 15

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tale diritto sono disciplinati dal regolamento comunale sull'accesso.

3. I Consiglieri sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale per la legale conoscenza delle informazioni che li riguardano. Le relative modalità sono disciplinate dal regolamento di cui al precedente comma 1.

4. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dal regolamento.

Art. 16

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, i quali nominano nel proprio seno un Capogruppo, secondo quanto previsto nel regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco.

Art. 17

La Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori, tra cui uno da individuarsi come Vicesindaco.

2. Possono essere nominati Assessori sia Consiglieri Comunali che cittadini non facenti parte del Consiglio, purchè in possesso, questi ultimi, dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale e dotati di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. La carica di Assessore è compatibile con quella di Consigliere Comunale.

4. Non possono far parte della Giunta Assessori che, contemporaneamente, siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti o parenti ed affini fino al 2° grado, nonché il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.

5. Le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti sono esaminati dalla Giunta all'atto dell'insediamento.

Art. 18

Nomina, revoca e dimissioni degli Assessori

1. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o da quella in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni.

2. La nomina operata dal Sindaco è comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. L'atto di nomina della Giunta è notificato agli interessati i quali lo controfirmano per accettazione.

4. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, compreso il Vicesindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

5. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

6. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto.

7. Il sostituzione dei dimissionari è effettuata dal Sindaco ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Art. 19

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione ed ogni altro aspetto del suo funzionamento sono stabiliti con atto proprio della Giunta.

3. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta Comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui all'art. 25 del presente statuto. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza

diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non e' computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 20 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che, ai sensi della legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Comunale, del Direttore generale, qualora nominato, e dei Responsabili degli uffici e servizi comunali.

3. La Giunta nello svolgimento della propria attività si uniforma al principio della collegialità. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

4. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti dei lavori pubblici;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) fissa e modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) delibera l'erogazione dei contributi, ferma restando la possibilità di delegare tale funzione ai Responsabili di Servizio;
- g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- h) si esprime in ordine alla nomina ed alla revoca del Direttore generale e sul conferimento delle relative funzioni al Segretario Comunale;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- l) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata e ne autorizza la sottoscrizione;
- n) decide, quale ultima istanza, in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- o) determina, su proposta del nucleo di valutazione, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
- p) approva il piano esecutivo di gestione;
- q) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;
- r) affida gli incarichi professionali, ferma restando la possibilità di delegare tale funzione ai Responsabili di Servizio;
- s) delibera in materia di toponomastica stradale.

Art. 21

Deliberazioni degli Organi collegiali

1. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà' dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. Il Consiglio Comunale in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno rispetto alla prima, delibera validamente purché intervengano alla seduta almeno un terzo dei membri assegnati al Consiglio, senza computare a tale fine il Sindaco.

2. Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni i componenti l'Organo che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I componenti che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

5. Nel caso di parità di voti, eventualmente controprovabile per escludere che vi sia stata una votazione confusa o perplessa, la proposta di deliberazione oggetto di votazione si ritiene come non approvata. In tal caso, si fa luogo alla reinscrizione della proposta di deliberazione all'ordine del giorno di altra seduta, con la conseguente nuova discussione e nuova votazione della stessa.

6. Le sedute del Consiglio e delle sue eventuali Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

7. Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico. Alle stesse possono partecipare i Responsabili di Servizio per fornire informazioni o effettuare relazioni.

8. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.

9. I verbali delle sedute sia di Consiglio che di Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.

10. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta.

11. Ogni Consigliere o Assessore ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 22

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla

carica. Nella seduta consiliare di insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

3. Nomina e impartisce direttive al Segretario Comunale e al Direttore Generale, se nominato.

4. Nomina e impartisce direttive ai Responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

5. Nomina le commissioni di gara, di concorso, consultive e tecniche previste dalla legge o dai regolamenti interni all'Ente.

6. Convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Inoltre ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

8. Il Sindaco è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

9. Il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; inoltre, allo stesso competono le funzioni assegnategli dal presente statuto e dai regolamenti quale organo di amministrazione e di vigilanza, nonché i poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23

Attribuzioni del Sindaco dei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'Ente è tenuto a rimborsare le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Art. 24

Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che viene nominato dal Sindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo, sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

2. Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall'Assessore più anziano, risultando l'anzianità degli Assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

3. Il Vicesindaco o, in sua assenza altro Assessore in ordine di anzianità, provvedono alla sostituzione del Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale solo nel caso in cui gli stessi siano membri di tale Organo. In caso contrario, per l'individuazione del Presidente si procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del presente statuto.

Art. 25

Deleghe ed incarichi conferiti dal Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nelle delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

5. L'atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

9. Le deleghe conferite, come le eventuali revoche o modiche, sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile e trasmesse al Prefetto.

10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di cura-

re determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

12. Non e' consentita la mera delega di firma.

Art. 26

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. La mozione va presentata al Segretario Comunale affinché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo, oltre alla contestuale formale comunicazione al Sindaco e agli Assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al precedente comma 2.

Art. 27

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e' vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonche' presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. E' fatto, altresì, divieto, ai medesimi soggetti di cui al primo comma, di effettuare a favore del Comune donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilita' per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attivita' professionale in materia edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

4. Tutti gli amministratori hanno, altresì, l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, ovvero del coniuge, di loro parenti od affini fino al 4° grado.

5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.

6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste, inoltre, nei confronti del Direttore generale, qualora nominato, e dei Responsabili di Servizio in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi e sugli atti di gestione di propria competenza.

7. Il Segretario Comunale, infine, deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni che coinvolgano i suoi interessi, ovvero del coniuge o di suoi parenti od affini entro il 4° grado; in tali casi le relative funzioni sono svolte da un componente dell'organo collegiale designato dal Presidente.

TITOLO III UFFICI E PERSONALE

Art. 28

Struttura

1. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza, efficienza, professionalità e responsabilità e secondo criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se ed in quanto nominato, e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta Comunale approva il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, individuando forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 29

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

1. Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, redatto in applicazione delle disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli stessi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa.

2. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 30

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo dell'Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale.

3. Il Consiglio Comunale può approvare convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'Ufficio del Segretario Comunale.

Art. 31

Attribuzioni

1. Il Segretario Comunale è un funzionario pubblico svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia provveduto a nominare il Direttore Generale.

3. Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

4. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

5. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco, purché inerenti la propria professionalità e previa consultazione.

Art. 32 Il Vicesegretario

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo tra gli impiegati che hanno gli stessi requisiti previsti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale. Tale figura potrà essere individuata anche a livello associativo.

2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 33 Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti.

2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, previa delibera della Giunta Comunale.

Art. 34 Funzioni del Direttore generale

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore generale è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.

4. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Esercita, poi, ogni altra funzione demandatagli dalla legge o dai regolamenti interni all'Ente.

Art. 35

I Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai Responsabili di servizio spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o il presente statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente.

2. Sono, altresì, attribuiti ai Responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali quelli elencati all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. La copertura dei posti di Responsabile di servizio, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o privato, così come disciplinato nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 36 Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di Consorzio o di Società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di Istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero Consorzio.

5. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il comune può stipulare contratti di sponsorizzazione o accordi di collaborazione diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 37 Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia, sono disciplinati da appositi regolamenti. La gestione in economia viene scelta, di norma, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- modesta dimensione qualitativa e quantitativa del servizio;
- inopportunità tecnica ed economica del ricorso ad altre forme di gestione consentite dalla legge.

Art. 38
Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costituitivi di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione o tecniche per studi, compiti, per funzioni disimpegnate in aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

Art. 39
Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione, previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al comma precedente determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

5. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

6. Nella disciplina dell'Istituzione, il Comune potrà prevedere la possibilità di accordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali.

Art. 40
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 41
Il Presidente

1. Il Presidente dell'Istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 42
Il Direttore

1. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dal Sindaco tra coloro che abbiano specifica preparazione professionale. Dirige tutta l'attività dell'Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle Istituzioni.

Art. 43
Nomina e revoca

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, nei termini di legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 44
Società

1. Il Comune, in relazione alla natura del servizio da erogare, può costituire società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Nella costituzione di dette società dovrà essere valutata la possibilità della partecipazione di società cooperative e imprese senza fini di speculazione privata.

3. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

4. Il Comune, per l'erogazione di servizi, può altresì costituire società per azioni miste con la partecipazione della proprietà pubblica non maggioritaria, disciplinate con apposito regolamento.

Art. 45
Controllo e vigilanza degli enti

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli statuti e regolamenti degli Enti in questione.

2. La Giunta Comunale, cui spetta la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti da tali Enti.

3. Il Revisore dei Conti dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO V
CONTROLLO INTERNO E FINANZA COMUNALE

Art. 46
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una

lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 47 Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge.

2. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 48 Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Art. 49 Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27.07.2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'Organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello e' individuato nel funzionario responsabile del tributo.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 50 Principi generali

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e nell'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.

2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinate, attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri Comuni.

Art. 51 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite Convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri Enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.

2. Le Convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le Convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 52 Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni può costituire Consorzi secondo le norme previste per le Aziende Speciali.

2. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane e quelle collinari, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti e la trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del Consorzio che deve di-

sciplinare, in conformità alla convenzione stessa, l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

5. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

6. Ai Consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e a quelli creati per la gestione dei servizi sociali, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità e al regime fiscale, le norme previste per le Aziende Speciali. Agli altri Consorzi si applicano le norme dettate per gli Enti Locali.

Art. 53 Unione di Comuni

1. In considerazione delle condizioni territoriali e sociali dell'area territoriale di cui è parte, il Comune si fa promotore di iniziative tese all'Unione con uno o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. Le Unioni di Comuni sono Enti Locali ai quali si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, ed in particolare le norme in materia di composizione degli organi dei comuni stessi. Il numero dei componenti degli organi non può eccedere i limiti previsti per gli organi dei Comuni aventi una popolazione pari a quella complessiva dell'Unione. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

4. Con la costituzione dell'Unione, alla stessa viene trasferita ogni competenza in ordine alle materie ad essa statutariamente ascritte, delle quali il Comune, con i relativi organi decisionali, viene completamente spogliato.

Art. 54 Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e delle Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sulla opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni previste dalla legge.

TITOLO VII FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 55 Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere formazioni associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Il Consiglio Comunale può approvare un regolamento nel quale vengono definite le modalità organizzative e le funzioni delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

Art. 56 Istanze

1. Chiunque, singolo e associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine stabilito dall'apposito Regolamento comunale e comunque entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione al protocollo dell'istanza stessa.

Art. 57 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione, in forma collettiva, per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione. La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna in esame all'ufficio competente, il quale procede all'istruttoria e propone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o propone l'archiviazione qualora ritenga che la richiesta contenuta nella petizione non possa essere accolta.

Art. 58 Proposte

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di elettori del Comune pari ad almeno il 20% della popolazione legale del Comune stesso, risultante dall'ultimo censimento e con arrotondamento all'unità per eccesso.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, le piante organiche e le relative variazioni;
- b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) bilancio e contabilità finanziaria;
- e) espropriazione per pubblica utilità ;
- f) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune.

5. La sottoscrizione della proposta deve essere autenticata nelle forme previste dalla legge.

6. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Art. 59
Referendum

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge e disciplinato dal presente Statuto e da apposito Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esclusi quelli di cui al successivo comma 4, relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché, gli organi, ai quali compete decidere, assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.

3. I referendum sono indetti, inoltre, su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da un numero di elettori pari ad almeno il 20% della popolazione legale risultante dall'ultimo censimento e con arrotondamento all'unità per eccesso. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone l'indizione del referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della Segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio;
- b) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) designazioni e nomine dei rappresentanti del Comune;
- e) bilancio comunale;
- f) espropriazione per pubblica utilità.

5. I referendum devono tenersi entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di indizione e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. L'esito dei referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

7. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

8. Le consultazioni per i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Art. 60
Interventi nel procedimento amministrativo

1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale sul diritto all'accesso e sul procedimento amministrativo.

Art. 61
Diritto d'accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 62
Diritto d'informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

TITOLO VIII
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 63
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. A tale fine il Comune:

a) sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, e l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione, quali la messa a disposizione di strutture, beni o servizi in modo anche gratuito;

b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi eventualmente istituiti;

c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, culturali, sportive, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;

d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Art. 64
Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista su bilanci e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell'apposito albo regionale.

4. Il Comune può erogare alle associazioni di volontariato contributi economici o in natura secondo quanto previsto nel precedente art. 63, comma 2, lett. a).

TITOLO IX
MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Art. 65
Mancata approvazione del bilancio nei termini.
Commissariamento.

1. Qualora nei termini fissati dal D.lgs n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2. Il Segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del D.lgs n. 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D.lgs n. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma

amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D.lgs n. 267/2000.

TITOLO X
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 66
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa, da parte di un numero di elettori pari ad almeno il 20% della popolazione legale risultante all'ultimo censimento con arrotondamento all'unità per eccesso, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 67
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

5. I regolamenti comunali, se non diversamente previsto dalla legge, entrano in vigore dalla data di esecutività delle relative deliberazioni di approvazione o da quella con queste ultime eventualmente fissata.

Art. 68
Norme transitorie e finali

1. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto

è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio, lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

4. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Comune di Sestriere (Torino)

Tariffe per l'uso agricolo per l'erogazione dell'acqua potabile - Rettifica

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 4.7.2002 nella sezione "Annunci Legali", si comunica che erano state indicate fasce di consumi per l'uso agricolo diverse da quelle approvate dal Comune con propria deliberazione di Giunta. Pertanto le tariffe per l'uso agricolo per l'erogazione dell'acqua potabile alle utenze dell'acquedotto comunale di Sestriere, con decorrenza dal 1° gennaio 2002 - imposte escluse - sono le seguenti (fasce quadrimestrali):

Uso agricolo:

da mc. 0 a mc. 40	Euro/mc.	0,214330
da mc. 41 a mc. 60	Euro/mc.	0,232406
oltre mc. 60	Euro/mc.	0,397672

Sestriere, 18 settembre 2002

Il Responsabile dell'Area Tecnica
LL.PP. e Patrimonio
Sergio Speranza

1

ALTRI ANNUNCI

Commissione assegnazione alloggi - Torino

Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Pianezza

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11, della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Pianezza - Alpignano - Valdellatorre e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia

di Torino in data 18 settembre 2002, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Pianezza in data 21 novembre 2001 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p..

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o l'A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 18 ottobre 2002.

Il Presidente
Nicolò Franco

1

Comune di Asti

Decreto di valutazione n. 297/2002 (Prot. Spec. Atti della Procedura Espropriativa)

- Vista la Legge del 25/6/1865 n. 2359;
- Visto il titolo II° della Legge n. 865 del 22/10/1971;
- Vista la Legge Regionale del 5/12/1977 n. 56 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 359/92;
- Visto l'art. 3 comma 2° del Dlg. 29/93 e s.m.i., nonché l'art. 45, comma 1° del Dlg. 80/98 emanato in attuazione dell'art. 11, comma 4° L. 58/97;
- Omissis.

decreta

Articolo 1

le indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera: "lavori di sistemazione ed allargamento delle strade comunali valdonata e sbarere" come sotto riportate:

a) Proprietà: Maggiorotto Giacinta
(omissis)

c/o Parrocchia Castagnole Monferrato - 14100
Asti

N.C.T. di Asti Foglio 3 mappale 1

Superficie in esproprio mq. 372 (salvo giusta misura da frazionamento)

qualità rilevata sul posto al momento dell'occupazione prato/seminativo

Indennità di esproprio Euro 416,64 da offrirsi all'80% in qualità di

acconto in attesa di Tipo di Frazionamento.

N.C.T. di Asti Foglio 3 mappale 2 Superficie totale mq. 430

Superficie in esproprio mq. 206 (salvo giusta misura da frazionamento)

Indennità di esproprio Euro 230,72 da offrirsi all'80% in qualità di acconto in attesa di Tipo di Frazionamento.

Proprietà: Maggiorotto Olga (omissis) N.C.T. di Asti Foglio 3 mappale 16

Superficie in esproprio mq. 519 (salvo giusta misura da frazionamento)

qualità rilevata sul posto al momento dell'occupazione prato/seminativo

Indennità di esproprio Euro 581,28 da offrirsi all'80% in qualità di acconto in attesa di Tipo di Frazionamento.

b) Proprietà: Maggiorotto Giovanni
(omissis)
in qualità di erede di: Maggiorotto Giuseppe (de cuius)

(omissis)
N.C.T. di Asti Foglio 2 mappale 140
Superficie in esproprio mq. 21 (salvo giusta misura da frazionamento).

Indennità di esproprio Euro 23,52 da offrirsi all'80% in qualità di acconto in attesa di Tipo di Frazionamento.

c) Proprietà: Maggiorotto Candido
(omissis)
Maggiorotto Secondo (omissis)
N.C.T. di Asti Foglio 2 mappale 137
Superficie in esproprio mq. 42 (salvo giusta misura da frazionamento) qualità rilevata sul posto al momento dell'occupazione prato/seminativo.

Indennità di esproprio Euro 47,04 da offrirsi all'80% in qualità di acconto in attesa di Tipo di Frazionamento.

N.C.T. di Asti Foglio 2 mappale 141
Superficie in esproprio mq. 197 (salvo giusta misura da frazionamento) qualità rilevata sul posto al momento dell'occupazione prato/seminativo.

Indennità di esproprio Euro 220,64 da offrirsi all'80% in qualità di acconto in attesa di Tipo di Frazionamento.

d) Proprietà: Rocca Giuseppe c/o Rovero Amedeo
(omissis)
N.C.T. di Asti Foglio 2 mappale 203
Superficie in esproprio mq. 87 (salvo giusta misura da frazionamento) qualità rilevata sul posto al momento dell'occupazione prato/seminativo.

Indennità di esproprio Euro 97,44 da offrirsi all'80% in qualità di acconto in attesa di Tipo di Frazionamento.

N.C.T. di Asti Foglio 2 mappale 142
Superficie in esproprio mq. 352 (salvo giusta misura da frazionamento) qualità rilevata sul posto al momento dell'occupazione prato/seminativo.

Indennità di esproprio Euro 394,24 da offrirsi all'80% in qualità di acconto in attesa di Tipo di Frazionamento.

Articolo 2

Il presente Decreto dovrà essere notificato, per la parte interessante ogni singola ditta proprietà, a tutti gli aventi causa, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili. I proprietari espropriandi entro trenta giorni dalla notifica del presente Decreto hanno diritto di convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria delle aree che darà diritto al proprietario che non risulti Coltivatore diretto alla maggiorazione del 50% dell'indennità offerta al valore agricolo e al proprietario che risultasse Coltivatore diretto alla triplicazione. In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata.

(omissis)

Asti, 25 settembre 2002

Il Dirigente
Valeria Fornaca

2

Comune di Balangero (Torino)

Avviso ai creditori per realizzazione del Canale scolmatore del Torrente Banna a monte abitato I° lotto - Alluvione novembre 1994

Lavoro: Realizzazione del Canale scolmatore del Torrente Banna a monte abitato I° lotto. Alluvione novembre 1994.

Impresa: Mattioda Pierino & Figli S.p.A. con sede a Cuornè (To) Via Torino 34.

Contratto: Rep. 32/99 del 23-12-1999 e Contratto aggiuntivo Rep. 5/2002 del 9-2-2002.

Inizio lavori 7-2-2000 fine lavori 15-7-2002.

Il Responsabile Settore Tecnico

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554/99 e s.m.i.

avverte

Che avendo l'appaltatore ultimato i lavori in oggetto, in base al contratto di appalto sopraccitato, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata da relativi titoli entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dalla impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Balangero, 20 settembre 2002

Il Responsabile Settore Tecnico
Gianfranco Bellino

3

Comune di Bra (Cuneo)

Avviso di deposito atti per una variante ad uno strumento urbanistico esecutivo

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 40, 4/bis e 43 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e sue modificazioni ed integrazioni;

si rende noto

1) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 8 luglio 2002 è stato adottato il progetto preliminare della variante al Piano per gli insediamenti produttivi esteso all'area urbana compresa tra Corso Monviso, Via Piumati e il naviglio di Bra, come individuato dal vigente PRGC della città di Bra, approvato con la D.g.r. n. 27-37797 del 5 agosto 1994;

2) che il progetto sarà depositato in libera visione al pubblico per 30 giorni consecutivi, dal 30 settembre al 29 ottobre 2002 compresi, e che durante i successivi 30 giorni, dal 30 ottobre al 28 novembre 2002 compresi, chiunque potrà depositare osservazioni presso l'Ufficio Protocollo, in tre copie delle quali una in competente bollo;

3) i progetti saranno a disposizione di chi intenda consultarli:

- da lunedì a venerdì presso la Segreteria comunale, in orario d'ufficio;

- sabato, domenica e festivi presso il Comando di Polizia Municipale, dalle ore 9,30 alle ore 11,30.
Dalla residenza Municipale, 24 settembre 2002

Il Segretario Generale
Francesco D'Agostino

4

Comune di Calosso (Asti)

D.C.C. n. 25 del 5/8/2002 "Approvazione Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3° della L.R. 8 luglio 1999, il nuovo "Regolamento Edilizio" nel testo composto da n. 70 (settanta) articoli, n. 10 (dieci) allegati e n. 1 (una) appendice all'art. 31, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare che il presente Regolamento edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/7/99, n. 548/9691;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3°, della L.R. 19/99;

Di dare atto che il Regolamento edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L.R. 19/99, alla Giunta Regionale - Assessorato all'Urbanistica.

5

Comune di Camagna Monferrato (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 2/9/2002 "Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Approvare ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dare atto che il Regolamento è composto da: n. 71 articoli e n. 10 allegati.

Approvare la campionatura dei colori base che possono essere applicati sul territorio comunale, campionatura che costituisce allegato al Regolamento Edilizio;

Dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29.7.1999 n. 548-9691;

Dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con

la pubblicazione per estratto sul B.U.R., ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 8.7.1999 n. 19;

Dare atto che il Regolamento Edilizio unitamente alla presente deliberazione sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8.7.1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica.

6

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Decreto di occupazione d'urgenza - Legge n. 865/1971 - Espropriazione immobili occorrenti per realizzazione dei lavori di allungamento e adeguamento del Ponte Stradale di Casale Monferrato sul Fiume Po ed opere connesse

Il Dirigente Responsabile

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 10 maggio 2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di allungamento ed adeguamento del ponte stradale di Casale Monferrato sul Fiume Po e delle opere connesse;

- Dato atto che sensi dell'art. 14 comma 13 L. 109/94 l'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e costituisce quindi presupposto per la procedura espropriativa;

Ritenuto dover effettuare l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica in oggetto;

- Visti gli Artt. 71 e seguenti della Legge 25 giugno 1865 n. 2359;

- Visto l'Art. 20 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865;

- Visto l'Art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

- Visto l'Art. 3 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1;

- Visto l'art. 68 della L.R. 26 aprile 2000 n. 44;

decreta

Art. 1

E' disposta a favore del Comune di Casale Monferrato l'occupazione d'urgenza delle aree site nel Comune di Casale Monferrato, descritte nell'elenco allegato A) al presente decreto.

Art. 2

L'occupazione d'urgenza relativa ai lavori di cui all'oggetto potrà essere protratta sino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso che dovrà avvenire entro tre mesi dalla data del presente Decreto.

Art. 3

Il geom. Antonio Sechi - tecnico comunale è incaricato della redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso.

A tal fine si avvisa findora che il suddetto professionista nei giorni 15, 16 e 17 ottobre 2002 a partire dalle ore 9,00 effettuerà, sugli immobili descritti nell'allegato A) al presente decreto, in contraddittorio con il proprietario o i proprietari o, in caso di loro assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti comunali, le operazioni relative alla redazione dello stato di considen-

za e della presa di possesso. Al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono e il compartecipante.

Art. 4

L'indennità di occupazione sarà stabilita successivamente, ai sensi della vigente legge, sulla base dell'indennità di espropriazione ed in relazione al periodo di occupazione.

Art. 5

Il presente Decreto sarà notificato ai proprietari degli immobili nelle forme previste per gli atti processuali civili, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all'Albo Pretorio di questo Comune.

Casale Monferrato, 19 settembre 2002

Il Responsabile del Settore
Luigi Deandrea

7

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Art. 189 del D.P.R. 554/1999: avviso ai creditori lavori di evento alluvionale autunno 2000 - ordinanza Ministero Interno 3090/90; primo programma stralcio degli interventi urgenti conseguenti all'evento alluvionale della seconda decade ottobre 2000 approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 3-1422 del 21/11/00; Sistemazione idraulica del Rio Castagna

Impresa: A.T.I.: Bonelli S.r.l., con sede legale in via Paleologi 14 di Casale Monferrato (AL) e Mina S.r.l. con sede legale in via Mameli 32 di Casale Monferrato (AL);

Contratto: Rep. n. 1739 del 11/5/2001 registrato in Casale Monferrato il 17/5/2001 al n. 1134 S3

Il Sindaco del Comune di
Casale Monferrato

Premesso che con contratto rep. n. 1739 del 11/5/2001 registrato in Casale Monferrato il 17/5/2001 al n. 1134 S3 sono stati aggiudicati i lavori di Sistemazione idraulica del rio Castagna facenti parte del Primo programma stralcio degli interventi urgenti conseguenti all'evento alluvionale della seconda decade ottobre 2000 approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. 3-1422 del 21/11/00 alla A.T.I. Bonelli S.r.l. con sede legale in via Paleologi 14 di Casale Monferrato (AL) e Mina S.r.l. con sede legale in via Mameli 32 di Casale Monferrato (AL);

Che i lavori hanno avuto inizio in data 14/5/2001 e sono stati ultimati in data 21/6/2002 come da relativi verbali;

Che i lavori si sono svolti unicamente nel territorio comunale di Casale Monferrato;

Visto l'art. 189 del D.P.R. 554/1999 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni";

Avvisa

tutti coloro che vantino un credito nei confronti dell'Impresa appaltatrice, per occupazioni perma-

nenti o temporanee di stabili o terreni ovvero per danni arrecati dalla ditta nell'esecuzione dei lavori, a presentare, entro il termine di quaranta giorni dalla pubblicazione l'entità e la ragione del proprio credito supportando tale richiesta con la relativa documentazione dimostrativa.

Casale Monferrato, 19 settembre 2002

Il Sindaco

8

Comune di Chivasso (Torino)

Decreto n. 37 - Lavori di sistemazione idraulica dei Rii Orchetto e Palazzolo e opere di regimazione nuovo Rio Orchetto - Determinazione indennità di esproprio

Il Dirigente U.T.C.

(omissis)

decreta

Articolo 1.

Sono richiamati i provvedimenti assunti per l'approvazione dei progetti relativi alle opere di sistemazione idraulica dei Rii Orchetto e Palazzolo ed opere di regimazione del nuovo Rio Orchetto, e per l'instaurazione dei procedimenti di occupazione d'urgenza e di esproprio delle specifiche aree, occorrenti per la realizzazione delle opere, così come menzionate in premessa.

Articolo 2.

Si richiama il contenuto della Deliberazione Giunta Comunale n. 146 del 31.7.02, con la quale le osservazioni pervenute durante il deposito ex art. 10 L. 865/71 sono state in parte accolte ed in parte respinte, con cui si sono determinate le indennità di esproprio da corrispondersi agli aventi diritto.

Articolo 3.

Sono state determinate con la determinazione n. 397 del 4.9.02 le seguenti indennità da corrispondere dal Comune di Chivasso in favore degli aventi diritto, per l'espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei lavori per la sistemazione idraulica dei Rii Orchetto e Palazzolo e opere di regimazione del nuovo Rio Orchetto, in conformità alle vigenti tabelle redatte dalla Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Torino e precisamente:

- C.T. Fg. 20 mapp. n. 398 parte, di mq. 66 soggetti ad esproprio; coltura in atto: orto irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 6,655

mq. 66 X euro 6,655 = euro 439,23

C.T. Fg. 20 mapp. n. 426 parte, di mq. 139 soggetti ad esproprio; coltura in atto: orto irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 6,655

mq. 139 X euro 6,655 = euro 925,05

C.T. Fg. 20 mapp. n. 239 parte, di mq. 47 soggetti ad esproprio; coltura in atto: orto irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 6,655

mq. 47 X euro 6,655 = euro 312,79

C.T. Fg. 20 mapp. n. 399 parte, di mq. 549 soggetti ad esproprio; coltura in atto: orto irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 6,655

mq. 549 X euro 6,655 = euro 3.653,60

C.T. Fg. 20 mapp. n. 404 parte, di mq. 196 soggetti ad esproprio; coltura in atto: seminativo irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 1,99
mq. 196 X euro 1,99 = euro 390,04

C.T. Fg. 20 mapp. n. 402 parte, di mq. 137 soggetti ad esproprio; coltura in atto: seminativo irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 1,99
mq. 137 X euro 1,99 = euro 272,63

immobili di proprietà del sig. Franco Torasso

- C.T. Fg. 20 mapp. n. 397 parte, di mq. 87 soggetti ad esproprio; coltura in atto: orto irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 6,655
mq. 87 X euro 6,655 = euro 578,99

C.T. Fg. 20 mapp. n. 425 parte, di mq. 116 soggetti ad esproprio; coltura in atto: orto irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 6,655
mq. 116 X euro 6,655 = euro 771,98

C.T. Fg. 20 mapp. n. 400 parte, di mq. 799 soggetti ad esproprio; coltura in atto: orto irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 6,655
mq. 799 X euro 6,655 = euro 5.317,35

C.T. Fg. 20 mapp. n. 405 parte, di mq. 377 soggetti ad esproprio; coltura in atto: seminativo irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 1,99
mq. 377 X euro 1,99 = euro 750,23

C.T. Fg. 20 mapp. n. 403 parte, di mq. 115 soggetti ad esproprio; coltura in atto: seminativo irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 1,99
mq. 115 X euro 1,99 = euro 228,85

C.T. Fg. 20 mapp. n. 90 parte, di mq. 88 soggetti ad esproprio; coltura in atto: seminativo irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 1,99
mq. 88 X euro 1,99 = euro 175,12

immobili di proprietà della sig.ra Natalina Torasso

C.T. Fg. 20 mapp. n. 292 parte, di mq. 137 soggetti ad esproprio; coltura in atto: orto irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 6,655
mq. 137 X euro 6,655 = euro 911,74

immobili di proprietà del sig. Giovanni Vittone

- C.T. Fg. 20 mapp. n. 542 parte, di mq. 1264 soggetti ad esproprio; coltura in atto: orto irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 6,655
mq. 1264 X euro 6,655 = euro 8.411,92

immobili di proprietà della sig.ra Margherita Cena

- C.T. Fg. 20 mapp. n. 98 parte, di mq. 247 soggetti ad esproprio; coltura in atto: orto irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 6,655
mq. 247 X euro 6,655 = euro 1.643,79

immobili di proprietà dei sigg. Luigi Arduino, Rosina Arduino, Giovanni Arduino e Carlo Arduino

- C.T. Fg. 20 mapp. n. 25 parte, di mq. 349 soggetti ad esproprio; coltura in atto: prato irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 2,11
mq. 349 X euro 2,11 = euro 736,39

C.T. Fg. 20 mapp. n. 342 parte, di mq. 496 soggetti ad esproprio; coltura in atto: prato irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 2,11
mq. 496 X euro 2,11 = euro 1.046,56

immobili di proprietà della sig.ra Graziella Donato

- C.T. Fg. 20 mapp. n. 299 parte, di mq. 16 soggetti ad esproprio; coltura in atto: incolto produttivo

indennità aggiuntiva euro/mq. 0,035
mq. 16 X euro 0,035 = euro 0,56

immobili di proprietà dei sigg. Salvatore Giglio e Fernanda Martorana

- C.T. Fg. 20 mapp. n. 718 parte, di mq. 12 soggetti ad esproprio; coltura in atto: orto irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 6,655
mq. 12 X euro 6,655 = euro 79,86

immobili di proprietà del sig. Pasquale Martorana

- C.T. Fg. 20 mapp. n. 679 parte, di mq. 35 soggetti ad esproprio; coltura in atto: orto irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 6,655
mq. 35 X euro 6,655 = euro 232,93

immobili di proprietà del sig. Giovanni Nicolò Arca

- C.T. Fg. 20 mapp. n. 730 parte, di mq. 32 soggetti ad esproprio; coltura in atto: orto irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 6,655
mq. 32 X euro 6,655 = euro 212,96

immobili di proprietà del sig. Ferdinando Marando

- C.T. Fg. 20 mapp. n. 499 parte, di mq. 160 soggetti ad esproprio; coltura in atto: incolto produttivo

indennità aggiuntiva euro/mq. 0,035
mq. 160 X euro 0,035 = euro 5,60

immobili di proprietà della sig.ra Celestina Foresto

- C.T. Fg. 20 mapp. n. 498 parte, di mq. 220 soggetti ad esproprio; coltura in atto: incolto produttivo

indennità aggiuntiva euro/mq. 0,035
mq. 220 X euro 0,035 = euro 7,70

immobili di proprietà del sig. Pietro Foresto

- C.T. Fg. 20 mapp. n. 10 parte, di mq. 168 soggetti ad esproprio; coltura in atto: incolto produttivo

indennità aggiuntiva euro/mq. 0,035
mq. 168 X euro 0,035 = euro 5,88

immobili di proprietà della sig.ra Daniela Nicola

- C.T. Fg. 20 mapp. n. 655 parte, di mq. 135 soggetti ad esproprio; coltura in atto: orto irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 6,655
mq. 135 X euro 6,655 = euro 898,43

immobili di proprietà della sig.ra Giovanna Foresto

- C.T. Fg. 20 mapp. n. 13 parte, di mq. 208 soggetti ad esproprio; coltura in atto: seminativo irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 1,99
mq. 208 X euro 1,99 = euro 413,92

C.T. Fg. 20 mapp. n. 119 parte, di mq. 12 soggetti ad esproprio; coltura in atto: incolto produttivo

indennità aggiuntiva euro/mq. 0,035
mq. 12 X euro 0,035 = euro 0,42

C.T. Fg. 20 mapp. n. 14 parte, di mq. 155 soggetti ad esproprio; coltura in atto: seminativo irriguo

indennità aggiuntiva euro/mq. 1,99
mq. 155 X euro 1,99 = euro 308,45

immobili di proprietà del sig. Antonio Brusasca

- C.T. Fg. 20 mapp. n. 16 parte, di mq. 653 soggetti ad esproprio; coltura in atto: incolto produttivo

indennità aggiuntiva euro/mq. 0,035

mq. 653 X euro 0,035 = euro 22,86
 immobili di proprietà della Soc. V.A.S.A.S.
 - C.T. Fg. 20 mapp. n. 660 parte, di mq. 878
 soggetti ad esproprio; coltura in atto: incolto pro-
 duttivo
 indennità aggiuntiva euro/mq. 0,035
 mq. 878 X euro 0,035 = euro 30,73
 C.T. Fg. 20 mapp. n. 659 parte, di mq. 474 sog-
 getti ad esproprio; coltura in atto: incolto produtti-
 vo
 indennità aggiuntiva euro/mq. 0,035
 mq. 474 X euro 0,035 = euro 16,59
 immobili di proprietà dei sigg. Occhipinti Giu-
 seppe - Bertone Franca

Articolo 4.

I proprietari espropriandi, entro trenta giorni
 dalla notificazione del presente decreto, hanno dirit-
 to di convenire con il Comune di Chivasso la ces-
 sione volontaria degli immobili per un prezzo non
 superiore al 50% delle indennità come sopra deter-
 minate. Nello stesso termine i proprietari possono
 comunicare al Comune l'intenzione di accettare le
 indennità provvisorie. In caso di silenzio le indennità
 si intendono rifiutate e quindi da versarsi alla
 Cassa Depositi e Prestiti. Ove l'area da espropriare
 sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel
 caso di cessione volontaria, il prezzo sarà determi-
 nato in misura tripla rispetto all'indennità provviso-
 ria.

Articolo 5.

Sono determinate in favore dei coltivatori diretti,
 in qualità di fittavoli da oltre un anno, le indennità
 da corrispondere a titolo aggiuntivo, e precisamen-
 te:
 - C.T. Fg. 20 mapp. n. 25 parte, di mq. 349 sog-
 getti ad esproprio; coltura in atto: prato irriguo
 indennità aggiuntiva euro/mq. 2,11
 mq. 349 X euro 2,11 = euro 736,39
 C.T. Fg. 20 mapp. n. 342 parte, di mq. 496 sog-
 getti ad esproprio; coltura in atto: prato irriguo
 indennità aggiuntiva euro/mq. 2,11
 mq. 496 X euro 2,11 = euro 1.046,56
 immobili coltivati dalla sig.ra Bruna Regis
 - C.T. Fg. 20 mapp. n. 13 parte, di mq. 208 sog-
 getti ad esproprio; coltura in atto: seminativo irri-
 guo
 indennità aggiuntiva euro/mq. 1,99
 mq. 208 X euro 1,99 = euro 413,92
 C.T. Fg. 20 mapp. n. 14 parte, di mq. 155 sog-
 getti ad esproprio; coltura in atto: seminativo irri-
 guo
 indennità aggiuntiva euro/mq. 1,99
 mq. 155 X euro 1,99 = euro 691,30
 immobili coltivati dal sig. Carlo Mattea.

Articolo 6.

Il presente decreto sarà notificato a cura del Co-
 mune di Chivasso agli aventi diritto, nelle forme
 previste per la notificazione degli atti processuali.

Articolo 7.

Estratto del presente Decreto, sarà pubblicato sul
 Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all'Albo
 Pretorio del Comune di Chivasso.

Articolo 8.

Attraverso il medesimo presente decreto gli inter-
 ressati potranno presentare eventuale ricorso al Tri-
 bunale Superiore delle Acque Pubbliche, nei termini
 previsti dal regio Decreto 11.12.33 n. 1175. Ai sensi
 e per gli effetti della legge 7.8.90 n. 241, il respon-
 sabile del procedimento è individuato nella persona
 dell'ing. Francesco Lisa Dirigente dell'Ufficio tecnico
 Comune di Chivasso.

Dalla Residenza Municipale, Chivasso, 16 settem-
 bre 2002

Il Dirigente U.T.C.
 Francesco Lisa

9

Comune di Cocconato (Asti)

Estratto di avviso di gara informale per alienazione di alloggio di proprietà comunale

Si rende noto che il giorno 15/11/2002 alle ore
 9.00, nel palazzo municipale, avrà luogo la gara in-
 formale per la vendita al migliore offerente dell'al-
 loggio sito in C.so Pinin Giachino n. 26, piano se-
 condo, composto da ingresso, cucinino, tinello, ba-
 gno, n. 2 camere, balcone e cantina.

La gara sarà tenuta con il sistema delle offerte
 segrete in aumento ai sensi dell'art. 8 del vigente
 regolamento comunale per la vendita dei beni im-
 mobili.

Il prezzo a base d'asta è di Euro 76.000,00.

Deposito cauzionale Euro 7.600,00.

Il bando integrale è pubblicato all'Albo Pretorio
 del Comune e gli atti sono visibili presso l'Ufficio
 Tecnico Comunale dalle ore 09.00 alle ore 12.00,
 esclusi i festivi (tel. 0141907007 - fax 0141907677).

L'offerta dovrà pervenire al Comune di Coccona-
 to Cortile del Collegio n. 3 Cap. 14023, in plico si-
 gillato e trasmessa a mezzo raccomandata entro e
 non oltre le ore 12.00 del giorno 14/11/2002.

Il Responsabile del Servizio
 Ivana Giunipero

10

Comune di Collegno (Torino)

Estratto decreto di esproprio n. 1 dell'11 settembre 2002 - Acquisizione aree per attuazione Piano degli Insediamenti Produttivi della Città di Collegno ap- provato con deliberazione di Giunta Regionale n. 11 -27660 in data 28 giugno 1999, pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 7 luglio 1999

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1

- E' pronunciata in favore del Comune di Colle-
 gno l'espropriazione degli immobili destinati all'at-
 tuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi, di

cui alla tabella riepilogativa delle superfici espropriate sotto riportata.

L'Amministrazione comunale di Collegno è pertanto autorizzata a procedere all'occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

Art. 2

- Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto, nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, depositato negli atti del Comune, registrato, trascritto in termini d'urgenza e volturato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall'art. 1 della Legge 21 luglio 2000 n. 205.

Art. 3

- Il presente provvedimento sarà comunicato alla Regione Piemonte e pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

L'indennità di esproprio da corrispondere agli aventi diritto (al lordo della ritenuta di imposta del 20% di cui all'art. 11, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 413 e la netta della riduzione del 40% di cui all'art. 5 bis del D.L. 333/92 convertito in L. n. 359/92) è stata depositata alla Cassa Depositi e Prestiti non essendo stata accettata nel termine di trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione alle ditte proprietarie.

Nominativi delle ditte proprietarie (tutte residenti in Collegno):

Gilardi Giuseppe - (omissis) - Via Ungheria, 12;

Gilardi Margherita - (omissis) - Via Belfiore;

Gilardi Margherita - (omissis) - Via Villa Cristina, 9.

Aree in esproprio:

Part.	F.io	Mapp. originario	Mapp. attuale	Sup. mq.
5317	2	304	512	722
5317	2	304	514	2
5317	2	307	307	945
5317	2	304/511/690	783	1.601
5317	2	304/511	691	8
5317	2	304/511	692	54
5317	2	304/511	693	69
5317	2	304	513	234

Totale superficie: 3.635

Superficie in esproprio: mq. 2.423,33= pari ai due terzi del totale di mq. 3.635= per effetto della proprietà indivisa con altri soggetti.

Indennità di esproprio depositata alla Cassa DD.PP.: euro 9.349,22=

Collegno, 11 settembre 2002

Il Dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale-Ambiente-Edilità
Marina Ferrari

11

A norma dell'art. 2 della L.R. 28.3.1995 n. 45 e s.m.i. può partecipare al presente bando chi abbia la residenza anagrafica o prestì attività lavorativa nel Comune di Dusino S. Michele.

Le domande, redatte su modelli in distribuzione presso gli Uffici Comunali, dovranno essere presentate entro il termine tassativo e improrogabile del 7.11.2002.

Dusino S. Michele, 23 settembre 2002

Il Sindaco
Bruno Trevisan

12

Comune di Dusino San Michele (Asti)

Bando per l'assegnazione di n. 1 alloggio di Edilizia residenziale pubblica e di quanti altri si renderanno liberi in seguito

Il Sindaco

Rende noto

Che ai sensi della L.R. n. 46 del 28.3.1995 come modificata dalla L.R. n. 51 del 29.7.1996, a far data dal 24.9.2002 e per 45 giorni consecutivi verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il bando per l'assegnazione di no. 1 alloggio di Edilizia pubblica residenziale e di quanti altri si renderanno liberi in seguito.

Comune di Giffenga (Biella)

Delibera C.C. n. 13 in data 22.6.2002 - Approvazione nuovo regolamento edilizio

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 3, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, il nuovo Regolamento Edilizio Comunale composto da 70 articoli oltre agli allegati il cui testo allegato qui si richiama per esteso per esserne parte integrante e sostanziale;

2) di dichiarare che il testo del Regolamento Edilizio approvato al precedente punto 1) è confor-

me al testo del Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999, n. 548 - 9691;

3) di dare atto che la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva agli effetti di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Giunta Regionale per gli adempimenti di cui all'art. 4 e seguenti della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

5) di dare atto che fino all'approvazione definitiva del nuovo Regolamento, il Regolamento Edilizio vigente continuerà ad esplicare efficacia, così come le eventuali disposizioni di natura regolamentare contenute nelle norme di attuazione degli Strumenti urbanistici vigenti.

13

Comune di Moncalieri (Torino) - Settore Urbanistica

Decreto n. 373 - Piano Tecnico Esecutivo in località Borgo Aje approvato ai sensi e per i fini dell'art. 47 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. con Deliberazione C.C. n. 56 del 15.5.2000 - Decreto di occupazione d'urgenza in favore del Comune di Moncalieri delle aree destinate alle opere di sistemazione di C.so Savona, di via Kennedy e di via Don Minzoni

Il Dirigente del Settore

(omissis)

decreta

Articolo 1

In favore del Comune di Moncalieri, per la durata di tre anni dalla data dell'immissione in possesso, l'occupazione d'urgenza delle aree di cui al Piano particellare d'esproprio occorrenti alla realizzazione delle opere di adeguamento della viabilità descritte in premessa ed elencati nei documenti costituenti il Piano Tecnico Esecutivo approvato, ai sensi e per i fini dell'art. 47 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 56 del 15.5.2000.

Articolo 2

Le operazioni di presa in possesso devono essere effettuate entro il termine di tre mesi dalla data di emissione del presente decreto.

Articolo 3

L'indennità d'occupazione sarà corrisposta nella misura pari all'interesse legale per ogni anno (o frazione di anno) di occupazione, sino al definitivo trasferimento della proprietà, sull'importo dell'indennità di espropriazione calcolata ai sensi dell'art. 5bis della L. n. 359/92 come determinata nel Piano particellare d'esproprio di cui al suddetto P.T.E.

Articolo 4

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, sarà altresì pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Articolo 5

A norma dell'art. 3 della Legge 3.1.1978 n. 1, i tecnici incaricati alla immissione in possesso ed alla contestuale redazione dello stato di consistenza delle aree da occupare di cui all'allegato Piano particellare di esproprio sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione previo avviso da notificare agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili nonchè da pubblicare all'Albo Pretorio di questo Comune almeno venti giorni prima dalla data fissata per la immissione in possesso.

Articolo 6

Di dare atto che in luogo dell'emissione del Decreto di esproprio si potrà convenire alla cessione volontaria delle aree in argomento alle condizioni indicate dagli aventi diritto nelle comunicazioni di cui in premessa e depositate agli atti di questo Servizio.

Esente da bollo a norma dell'art. 22 della Tabella allegata B del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 3 comma 4) della Legge n. 241/90, si rende noto che il presente provvedimento può essere impugnato, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomero

14

Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 2/2002 (F84) - Espropriazione aree occorse alla realizzazione di parcheggi in via Montebianco angolo Via Rusca. Decreto definitivo di esproprio

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Nichelino è pronunciata l'espropriazione delle aree di seguito descritte occorse alla realizzazione di parcheggi in via Montebianco angolo via Rusca;

Proprietà Antonello Armando, proprietario per 1/2 e

Pasquali Rosina, proprietaria per 1/2

Fg. 19 mappale n. 818 (ex 769 b ex 441) di mq. 182

Proprietà Scolari Giovanna,

Fg. 19 mappale 816 (ex 767 b ex 440) di mq. 17 per una superficie totale di mq. 199

Il Comune di Nichelino è pertanto autorizzato a procedere alla occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

Art. 2

Si dà atto che il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Inoltre il presente decreto in termine di urgenza verrà trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e verranno adempiute altresì tutte le formalità necessarie affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari e ipotecari risultino in piena corrispondenza con la trascrizione dei beni immobili disposta con il presente decreto.

Art. 3

Dell'emanazione del presente decreto verrà data comunicazione alla Regione Piemonte e verrà inserito, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 4

Il presente decreto è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e, contro lo stesso, i soggetti interessati potranno fare opposizione nelle forme previste dalla legge presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del medesimo; ovvero al Capo dello Stato mediante ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni.

Nichelino, 4 settembre 2002

Il Dirigente Area 3 e 4
Antonio Morrone

15

Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 3/2002 (F84) - Espropriazione aree occorse alla realizzazione di parcheggi in via Montebianco angolo via Rusca. Decreto definitivo di esproprio

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Nichelino è pronunziata l'espropriazione delle aree di seguito descritte occorse alla realizzazione di parcheggi in via Montebianco angolo via Rusca:

Proprietà Trimarchi Saveria ved. Auddino proprietà 20/30

ed eredi di Auddino Michelangelo:

Auddino Antonio proprietà 1/30

Auddino Angela proprietà 1/30

Auddino Domenico proprietà 1/30

Auddino Vincenzo proprietà 1/30

Auddino Marina proprietà 1/30

Auddino Rosa proprietà 1/30

Auddino Pasqualino proprietà 1/30

Auddino Caterina proprietà 1/30

Auddino Giuseppe proprietà 1/30

Auddino Salvatore proprietà 1/30.

Fg. 19 mappale 814 (ex 623 b ex 514) di mq. 875.

Il Comune di Nichelino è pertanto autorizzato a procedere alla occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

Art. 2

Si dà atto che il presente decreto verrà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Inoltre il presente decreto in termine di urgenza verrà trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e verranno adempiute altresì tutte le formalità necessarie affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari e ipotecari risultino in piena corrispondenza con la trascrizione dei beni immobili disposta con il presente decreto.

Art. 3

Dell'emanazione del presente decreto verrà data comunicazione alla Regione Piemonte e verrà inserito, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 4

Il presente decreto è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e contro lo stesso, i soggetti interessati potranno fare opposizioni nelle forme previste dalla legge presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del medesimo; ovvero al Capo dello Stato mediante ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni.

Nichelino, 4 settembre 2002

Il Dirigente Area 3 e 4
Antonio Morrone

16

Comune di Quittengo (Biella)

Avviso ai creditori (ai sensi dell'art. 189 del DPR 554/99) - Interventi di ristrutturazione della rete idrica

Il Responsabile del Procedimento

Vista la Legge 109/94 e ss. mm. e ii

Visto il DPR 554/99

Visto il contratto d'Appalto in data 14/9/2001 n. 166 di Rep. tra il Comune di Quittengo e l'Impresa F.lli D'Ambrosio per l'esecuzione delle opere suddette.

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori in data 17/6/2002

rende noto

Che l'impresa F.lli D'Ambrosio con sede in Quittengo, Fraz. Fucina ha ultimato le opere in premessa e chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili, ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli e prove documentali entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo

Pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

I creditori che intendono garantirsi i titoli suddetti, anche sulla cauzione presentata dall'impresa, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Quittengo, 30 agosto 2002

Il Responsabile del Procedimento
Andrea Zombolo

17

Comune di Quittengo (Biella)

Avviso ai creditori (ai sensi dell'art. 189 del DPR 554/99) - Interventi di ripristino per infrastrutture di emergenza a seguito di calamità naturali - nubifragio luglio 2001

Il Responsabile del Procedimento

Vista la Legge 109/94 e ss. mm. e ii

Visto il DPR 554/99

Visto il contratto di cottimo fiduciario in data 15/3/2002, tra il Comune di Quittengo e l'Impresa D'Ambrosio Alberto & Figli per l'esecuzione delle opere suddette

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori in data 31/5/2002

rende noto

Che l'impresa D'Ambrosio Alberto & Figli con sede in Quittengo, Fraz. Fucina 2 ha ultimato le opere in premessa e chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili, ovvero per danni verificatesi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli e prove documentali entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

I creditori che intendono garantirsi i titoli suddetti, anche sulla cauzione presentata dall'impresa, dovranno chiedere tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Quittengo, 27 settembre 2002

Il Responsabile del Procedimento
Andrea Zombolo

18

Comune di Rivoli (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 18/7/2002; "Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento

edilizio comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 103 articoli;

- n. 10 modelli allegati;

- n. 1 allegato "A" "Linee guide e raccomandazioni progettuali per l'uso efficiente dell'energia";

- n. 1 allegato "B" "Linee guide per le notifiche ed i pareri preventivi ex art. 48 L.R. 56/77 e D.P.R. 303/56"

- n. 1 appendice all'art. 40;

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29/7/1999 n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Di dare mandato al Dirigente dell'Area Programmazione e Sviluppo del Territorio di coordinare la predisposizione di uno strumento ipertestuale al fine di coordinare e semplificare la lettura delle norme tecniche contenute nel manuale delle procedure, nel regolamento igienico edilizio in approvazione e nel regolamento del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. 5 relativo ai luoghi di lavoro.

19

Comune di Robassomero (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 11.9.2002: "Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 3, 3° comma, della L.R. 19/8.7.1999"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Regolamento è composto da:

n. 70 articoli

n. 10 modelli allegati

n. 3 appendici;

di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.1999, n. 548-9691;

di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di Legge, assumerà efficacia con pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

di dare altresì atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8

luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale Assessorato all'Urbanistica.

20

Comune di Rovasenda (Vercelli)

P.R.G.I. - Variante in itinere alla variante

Il Responsabile del Servizio Urbanistico

avvisa

Che l'elaborato Tav. P2BIS "Carta di sintesi comprendente l'intero territorio comunale con indicazione delle classi 7 LAP", unitamente alla deliberazione del C.C. n. 20 in data 11-7-2002 avente per oggetto "Variante in itinere alla variante al P.R.G.I. Precisazioni ed integrazioni", sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, depositati ed in visione presso la Segreteria Comunale per trenta giorni consecutivi, sabato e festivi compresi, a decorrere dal 26-9-2002, data di pubblicazione del presente avviso all'Albo pretorio.

Orario per la visione:

- da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12
- Sabato e festivi dalle ore 9 alle ore 10

Si precisa che la presente pubblicazione e deposito degli atti sopracitati assolve ad una semplice funzione di pubblicità per notizia e che non comporta la facoltà di presentare osservazioni e proposte.

Rovasenda, 26 settembre 2002

Il Responsabile del Servizio Urbanistico
Donatella Fasanino

21

Comune di San Pietro Val Lemina (Torino)

Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 4.6.2002 "Adozione del nuovo regolamento edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

di approvare il regolamento edilizio del Comune di San Pietro Val Lemina, composto da n. 70 articoli e dai seguenti allegati:

Modello 1 Certificato Urbanistico (C.U.)

Modello 2 Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

Modello 3 Relazione Illustrativa del Progetto Municipale

Modello 4 Concessione Edilizia

Modello 5 Autorizzazione Edilizia

Modello 6 Comunicazione di Inizio dei Lavori

Modello 7 Comunicazione di Ultimazione dei Lavori

Modello 8 Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità

Modello 9 Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle zone Agricole

Modello 10 Certificato di abitabilità

di dichiarare che il regolamento comunale approvato è conforme al regolamento tipo approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999 n. 548-9691;

di trasmettere la presente alla Regione Piemonte per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 8.7.1999 n. 19.

22

Comune di Savigliano (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 20 in data 6 maggio 2002 avente per oggetto: "Classificazione tra le strade comunali di un tratto della Strada Provinciale n. 155 tronco Suniglia-Savigliano tra il km 15+700 e il Km. 21+260"

(omissis)

Il Consiglio comunale

delibera

1) di classificare per i motivi legali sopraesposti, tra le strade comunali il tratto di Strada Provinciale n. 155 tronco Suniglia-Savigliano tra la progressiva km 15+700 e la progressiva km 21+260.

23

Comune di Savigliano (Cuneo)

Proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Settore

Visto l'articolo 7 della Legge Regionale 20 ottobre 2000 n. 52;

In esecuzione della Determinazione di questo Settore n. 271 del 24.9.2002 di avvio della procedura di approvazione della Proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale

rende noto

La Determinazione di cui sopra, con i relativi elaborati, sarà disponibile all'esame da parte del pubblico presso il Comune - Settore III° Lavori Pubblici - Servizio tutela ambientale, dal giorno 24.9.2002 al giorno 23.10.2002 compreso, per complessivi 30 giorni consecutivi.

Nei successivi 60 giorni (24 ottobre-22 dicembre) ogni soggetto interessato potrà presentare proposte e osservazioni.

Savigliano, 24 settembre 2002

Il Responsabile del Settore
Silvano Parlanti

24

Comune di Stresa (Verbano Cusio Ossola)

Decreto n. 1 - 31/8/2002 - Oggetto: L.R. 21/11/1996 n. 86 - Sdemanializzazione di tratto di strada comunale del Ronchetto

Il Sindaco

Premesso che il percorso della strada comunale del Ronchetto riportato al foglio n. 20 del N.C.T non è più reale in quanto il tratto comunale indicato in mappa essendo di notevole pendenza, non consentiva il passaggio carraio ed è stato modificato da parte di privati con tracciato che interessa il terreno censito al N.C.T. al foglio 20 mappale n. 76;

Considerato che l'area da sdemanializzare è pari a mq. 95, calcolata sulla base della cartografia catastale e che occorre quindi regolarizzare tale situazione secondo la procedura prevista dalla L.R. 21/11/1996 n. 86 "norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico";

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 22 del 8/5/2002 è stato espresso parere favorevole alla sdemanializzazione del tratto della strada comunale Ronchetto per complessivi mq. 95 calcolati sulla base della cartografia catastale;

Visto che copia della suddetta deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 gg. consecutivi a far tempo dal 28/5/2002 e che entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione non sono giunte osservazioni al suddetto provvedimento;

Visto il D.lgs. 30/4/1992 n. 285 art. 2;

Vista la L.R. n. 86 del 21/11/96;

decreta

Di dichiarare sdemanializzato il tratto della strada comunale del "Ronchetto" per complessivi mq. 95 e di trasferirlo dal demanio comunale al patrimonio disponibile, così come indicato dal foglio 20, mappale 76.

Il Sindaco
Giorgio Diverio

25

Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Decreto n. 7 del 6.9.02 - Espropriazione degli immobili necessari per l'apertura e la sistemazione viabile del tratto compreso tra il lungo Dora Liguria ed il corso Potenza

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1

- In favore del Comune di Torino è pronunciata l'espropriazione degli immobili necessari per l'apertura e la sistemazione viabile del tratto compreso tra il lungo Dora Liguria ed il corso Potenza, meglio individuati nell'estratto di mappa che si allega (all. n. 1) e che costituisce parte integrante del presente decreto e descritti a catasto come segue:

Ditta n. 3 - Campagna Francesco - N.C.T.: F.1156 str. pubbl. parte per 370 mq..

L'Amministrazione comunale di Torino è pertanto autorizzata a procedere all'occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

Art. 2

- Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, depositato negli atti del Comune, registrato, trascritto in termini d'urgenza e volturato. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall'art. 1 della Legge 21 luglio 2000 n. 205.

Art. 3

- Il presente atto sarà comunicato alla Regione Piemonte e pubblicato per estratto sul B.U.R. Torino, 6 settembre 2002

Il Dirigente del Settore
Procedure Amministrative Urbanistiche
Paola Virano

26

Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Decreto n. 8 del 6.9.02 - Espropriazione degli immobili necessari per l'apertura e la sistemazione viabile della via Torrazza Piemonte tra le vie Carnia e Somalia

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1

- In favore del Comune di Torino è pronunciata l'espropriazione degli immobili necessari per l'apertura e la sistemazione viabile della via Torrazza Piemonte tra le vie Carnia e Somalia, meglio individuati nell'estratto di mappa che si allega (all. n. 1) e che costituisce parte integrante del presente decreto e descritti a catasto come segue:

Ditta n. 2 - Bedano Giuseppe - N.C.T.: F. 1456 n. 270 parte per 15 mq..

Ditta n. 3 - Botta Antonio, Michele e Sebastiano - N.C.T.: F. 1456 n. 277 parte per 65 mq..

L'Amministrazione comunale di Torino è pertanto autorizzata a procedere all'occupazione permanente e definitiva degli immobili di cui sopra.

Art. 2

- Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili, depositato negli atti del Comune, registrato, trascritto in termini d'urgenza e volturato. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte

nei termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall'art. 1 della Legge 21 luglio 2000 n. 205.

Art. 3

- Il presente atto sarà comunicato alla Regione Piemonte e pubblicato per estratto sul B.U.R. Torino, 6 settembre 2002

Il Dirigente del Settore
Procedure Amministrative Urbanistiche
Paola Virano

27

Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Bussoleno (Torino)

Avviso deposito atti per procedura espropriativa

Il Segretario generale

(omissis)

presso il Comune di Chianocco trovansi depositati: copia della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 68 del 3.5.2002 con la quale è stato deliberato l'esproprio, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 865/71 delle aree occorrenti per i lavori di sistemazione idrogeologica del torrente Prebech nel comune di Chianocco; relazione esplicativa dell'intervento realizzato; l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali; le planimetrie delle aree da espropriare; atti progettuali dell'opera; planimetrie dello strumento urbanistico vigente; relazione dello stato delle colture con precisazione dei soggetti.

Durante il termine di quindici giorni decorrenti dalla data d'inserzione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, che avverrà il 3.10.2002, gli interessati possono presentare osservazioni scritte depositandole nella segreteria del comune di Chianocco, a norma del suddetto art. 10 della legge 865/71.

(omissis)

Bussoleno, 3 settembre 2002

Il Segretario generale
Bruno Piera Braidà

28

Comunità Montana Valle Stura - Demonte (Cuneo)

Avviso ai creditori

Comunità Montana Valle Stura
P.zza Renzo Spada n. 19 - 12014 Demonte - CN
tel. 0171/95.55.55 - fax 0171/95.50.55

Il Responsabile del Procedimento,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 554/99 sui LL.PP.

rende noto

che avendo l'impresa C.C.M. di Finotello & C. s.n.c. con sede in Pianezza (TO), appaltatrice dei lavori di revisione generale della seggiovia Bersezio Pied del Beu nel Comune di Argentera, ultimato i

lavori in base al contratto d'appalto, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questa Comunità Montana istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti sulla cauzione prestata dall'impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Demonte, 19 settembre 2002

Il Responsabile del Procedimento
Aldo Rocchia

29

Consorzio Agrario Provinciale di Torino Soc. Coop. a r.l. - Carmagnola (Torino)

Invito ad offrire - vendita immobili

Il Consorzio Agrario Provinciale di Torino Soc. Coop. a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Carmagnola, Via Poirino n. 13/a - tel. 011.9715643

premesse:

- Che è proprietario del seguente immobile:

complesso immobiliare sito in Comune di Torino, Via Tommaso Grossi n. 15, insistente su un'area di pertinenza estesa complessivamente mq. 3.356, ed è composto da un edificio suddiviso in due corpi principali, uno destinato ad uffici di due piani fuori terra più interrato e sottotetto, l'altro utilizzato a negozi, uffici, supermercato e magazzini di tre piani fuori terra più sottotetto, oltre ad area di pertinenza, il tutto con fronti su Via Tommaso Grossi, Via Petitti e Via Tiziano; contraddistinto a N.C.E.U. al foglio n. 18, mappali n. 77, sub 1, e 642 e al N.C.T. al Foglio n. 184, mappali n. 137, sub 1 e 2, 138 e 139.

- Che intende porre in vendita il suddetto immobile.

Comunica

che chi fosse interessato all'acquisto dell'immobile, dovrà far pervenire la propria offerta irrevocabile contenente:

a) le generalità complete dell'offerente, l'indirizzo, il codice fiscale e/o la partita IVA;

b) il prezzo offerto in cifre ed in lettere (che si intenderà al netto delle imposte di legge, nonché di ogni spesa, tassa, imposta e quant'altro conseguente o inerente la vendita) e le modalità di pagamento;

La presentazione dell'offerta costituirà impegno irrevocabile per l'offerente a partecipare all'eventuale asta che gli Organi della procedura, a loro insindacabile giudizio, si dovessero determinare ad indire entro e non oltre il 29/10/2002. Il prezzo offerto costituirà, per ciascun offerente, il primo aumento sulla base d'asta che gli Organi della procedura si determinassero ad indire. La mancata partecipazione all'asta comporterà il pagamento di una penale pari all'ammontare della cauzione di cui al paragrafo successivo.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22/10/2002 al seguente indirizzo: "Consorzio Agrario Provinciale di Torino in L.C.A., presso Notaio Paolo Osella, Via Valobra n. 5, Carmagnola", a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, con allegata cauzione pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto e comunque, indipendentemente dalla somma offerta, non inferiore a Euro 516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei/90); la cauzione dovrà essere costituita da assegno circolare non trasferibile intestato al Consorzio Agrario Provinciale di Torino in Liquidazione coatta amministrativa.

Sarà facoltà del Consorzio adottare per ogni offerta la decisione che più riterrà discrezionalmente del caso, ivi compresa quella di declinarla senza motivazione, fermo rimanendo che non saranno prese in considerazione quelle che fossero mancanti di una o più delle indicazioni richieste.

L'immobile, composto esclusivamente dai cespiti prima indicati, sarà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il presente annuncio non costituisce in alcun modo proposta di vendita e/o offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., bensì semplice invito ad offrire cui non consegue alcun obbligo del Consorzio nemmeno di informazione circa l'esito delle offerte; tanto meno fa sorgere per chi invita l'obbligo di stipula.

L'invito non consolida, in capo agli offerenti, alcun diritto né aspettativa né può far sorgere in capo a terzi diritti a corrispettivi per mediazioni o consulenze professionali espressamente rifiutate e non riconosciute.

Si precisa che ai sensi dell'art. 6 della Legge 28.10.1999 n. 410 "Nuovo ordinamento dei Consorzi Agrari" sulla presente tentata vendita spetta:

"___ a parità di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari, costituiti nella regione o in regione confinante che siano in amministrazione ordinaria. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, le società cooperative agricole costituite e operanti nella provincia e successivamente nella regione stessa sono preferite, a parità di condizioni, rispetto agli altri offerenti. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure e i termini di cui all'art. 38 della Legge 27.7.1978 n. 392."

Gli interessati potranno, entro i termini di validità del presente avviso, acquisire dati e notizie e/o chiarimenti nonché prendere visione di tutta la documentazione di supporto al presente avviso, ovvero effettuare sopralluoghi all'immobile, telefonando al n.: 011/9715643; i Sigg. Coalova Dr. Piero e Bellone Geom. Pierpaolo sono autorizzati a fornire la massima collaborazione.

Il Commissario Liquidatore
Pietro Chialli

30

Enel Distribuzione - Torino

Avviso

Visto l'art. 3 della L.R. 26.4.84, n. 23

si rende noto

che in data 6.9.2002, è stata presentata al Presidente della Giunta della Regione Piemonte, la domanda per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica sotterranea alla tensione di 132 kV in uscita dalla cabina primaria a 132/15 kV di Volpiano per allacciare l'utente "Comital" nel Comune di Volpiano (TO).

Con la stessa domanda è stato richiesto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 26.4.84 n. 23 che l'autorizzazione dell'impianto in argomento abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonché di inamovibilità in deroga all'art. 122 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, delle relative opere.

Alle opere dichiarate inamovibili non si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 122 del T.U. 11.12.1933 n. 1775.

La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. 26.4.84 n. 23 osservazioni al Settore sopraccitato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Torino, 6 settembre 2002

Responsabile della Funzione Assistenza Tecnica
Mario Marchesini

31

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 "Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica". Derivazioni n. 5127 e 5128 Rii S. Lorenzo, Alamant, Salauta, Cabanaira, T. Vermenagna e Rio Gherra, Comune di Limone Piemonte Soc. Limone Impianti Funiviari e Turistici - Istanze 31.5.1995

Con determinazione dirigenziale n. 115 del 2 agosto 2002 è stata rilasciata la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 2.8.2002, alla Soc. Limone Impianti Funiviari e Turistici S.p.A. con sede in Limone Piemonte - Via Roma n. 38 - di derivare dai Rii S. Lorenzo, Alamant, Salauta, Cabanaira, T. Vermenagna e Rio Gherra in Comune di Limone Piemonte mod. max 0,916 e medi 0,15 ad uso innevamento artificiale.

Estratto del Disciplinare

Art. 13

Riserve

La concessione dovrà intendersi fatta entro i limiti della disponibilità dell'acqua e che rientrano nelle competenze dell'Amministrazione Provinciale, senza pregiudizio delle concessioni anteriori ed in generale dei diritti dei terzi.

Registrato a Cuneo il 8.8.2002 al n. 4429 serie 3[^]. Esatte lire 260.000 (duecentosessantamila).

Cuneo, 12 settembre 2002

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

32

Provincia di Cuneo

Estratto deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46/7 in data 22 luglio 2002 "Declassificazione di un tratto della S.P. n. 155 tronco Suniglia-Savigliano e dismissione al Comune di Savigliano"

(omissis)

Il Consiglio provinciale

delibera

1. di prendere atto che con deliberazione consiliare n. 20 del 6.5.2002 il Comune di Savigliano ha deliberato l'assunzione a proprio carico e il relativo inserimento nel demanio comunale del tratto della S.P.N. 155 tronco Suniglia-Savigliano, tra la progressiva km. 15+700 e la progressiva km 21+260 per una lunghezza di km 5+560.

2. Di declassificare da provinciale a comunale, con conseguente dismissione dal demanio della Provincia, il suddetto tratto stradale, in quanto non più rispondente all'uso e alle tipologie di collegamento proprie delle strade provinciali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 9 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 258 s.m.i. e degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 s.m.i.

33

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 463 - 198516 del 10/9/2002 - Concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Violana con presa in Comune di Azeglio

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 1775/1933 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 463-198516 del 10.9.2002:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, ai Sigg. Zoppo Bartolomeo e Zoppo Giorgio Adelino la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Violana con presa in Comune di Azeglio, in misura di moduli massimi 0,66 (66 l/s) e medi 0,14 (14 l/s) per irrigare Ha 14.23.15 dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno senza restituzione delle colature;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del T.U.

11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 10.4.2002:

"(omissis)

Art. 6 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito. Il concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Art. 7

Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, il concessionario deve lasciare defluire liberamente a valle del prelievo, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze in atto nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) di 56 l/s.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo suindicato.

E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

(omissis)

34

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 464 - 198520/2002 del 10/9/2002 - Concessione di derivazione di acque sotterranee mediante due pozzi ubicati nel territorio del Comune di Torrazza Piemonte

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche e della L.R. 30.4.1996 n. 22, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 464-198520/2002 del 10.9.2002:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Consorzio Alta Velocità Torino-Milano (C.A.V.TO.MI.) con

sede legale in Sesto San Giovanni (MI) - Viale Italia, 1 concessione di derivazione di acque sotterranee mediante due pozzi ubicati nel territorio del Comune di Torrazza Piemonte foglio di mappa n. 21 e particelle catastali n. 166 e 212 in misura di mod. massimi 0,306 (30,6 l/s) e moduli medi 0,160 (16 l/s) ad uso industriale nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno senza restituzione;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

- che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

Art. 7

Condizioni particolari

La concessione è accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno regolate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Art. 11

Canone

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone per l'annualità in corso alla data di emanazione del provvedimento di concessione, pari a euro 2108,05 secondo i tempi e i modi che gli saranno indicate dalla Regione Piemonte.

Inoltre il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno anticipatamente il canone di legge, aggiornato con le modalità e secondo le periodicità definite dalla stessa.

(omissis)

- disciplinare di concessione sottoscritto in data 2.7.2002.

35

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 465 - 188522/2002 del 10/9/2002 - Concessione di derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Settimo Torinese

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche e della L.R. 30.4.1996 n. 22, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 465-188522/2002 del 10.9.2002:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Consorzio Alta Velocità Torino-Milano (C.A.V.TO.MI.) con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) - Viale Italia, 1 (omissis) la concessione di derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Settimo Torinese foglio di mappa n. 38 e particella catastale n. 2 in misura di mod. massimi 0,028 (2,8 l/s) e moduli medi 0,015 (1,5 l/s) ad uso industriale nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno senza restituzione;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

- che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari

nonchè all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

Art. 7

Condizioni particolari

La concessione è accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonchè infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno regolate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonchè da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Art. 11

Canone

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone per l'annualità in corso alla data di emanazione del provvedimento di concessione, pari a euro 198,03 secondo i tempi e i modi che gli saranno indicate dalla Regione Piemonte.

Inoltre il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno anticipatamente il canone di legge, aggiornato con le modalità e secondo le periodicità definite dalla stessa.

(omissis)

- disciplinare di concessione sottoscritto in data 2.7.2002.

Regione Piemonte - Direzione Economia Montana e Foreste - Settore Gestione Attività Strumentali Economia Montana Foreste - Coordinamento Attività Territoriali di Torino

Avviso ai creditori - L. n. 63/78 Art. 25 comma 7. D.G.R. n. 35 -1999 del 15/1/01 - D.D. n. 295 del 23/4/01 e s.m.i. di approvazione del Programma di studi, ricerche, sperimentazione e divulgazione in campo forestale per il 2001 - Intervento di consolidamento del manto nevoso in località Cava Catella - Strada Rocca Clari - Sagna Longa - Comunità Montana Alta Valle Susa

Il Dirigente del Settore

Ai sensi dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554

avverte

che in seguito all'ultimazione dei lavori in oggetto, assunti dalla Ditta Idroterm di Bonnin Sergio, Via Fossat, 67 - 10060 S. Secondo di Pinerolo (TO), con contratto in data 8-11-2001, chiunque vanti crediti verso l'impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori suddetti, potrà presentare a questo Settore in competente bollo istanza di credito od opposizione allo svincolo cauzionale, corredata dei relativi titoli giustificativi, entro il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Dirigente del Settore
Vincenzo Scannella

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente: _____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
<input type="checkbox"/> 12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 103,29	A1	
<input type="checkbox"/> 6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 51,65	S1	
<input type="checkbox"/> 12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,48	A3	
<input type="checkbox"/> 6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,24	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.

 BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Camicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.